



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 marzo 2010 (11.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0064(COD)**

**6795/3/10
REV 3**

**EF 17
ECOFIN 120
CODEC 144**

NOTA RIVEDUTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/39/CE e 2009/65/CE

Si allega per le delegazioni la nuova proposta di compromesso della presidenza in ordine alla proposta della Commissione in oggetto.

Nella versione italiana le soppressioni rispetto al testo della Commissione sono indicate da (...), mentre le aggiunte sono sottolineate e/o in **grassetto**.

2009/0064(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (...), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1
(...),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

[...]

considerando quanto segue:

- (1) In Europa i gestori di fondi di investimento alternativi sono responsabili della gestione di un volume consistente di attività investite, rappresentano volumi significativi di scambi sui mercati degli strumenti finanziari e possono esercitare una notevole influenza sui mercati e sulle società in cui investono.

- (2) L'impatto dei gestori di fondi di investimento alternativi sui mercati in cui operano è in gran parte benefico, ma le recenti difficoltà finanziarie hanno messo in rilievo il fatto che le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi possono anche contribuire ad amplificare o a diffondere i rischi a tutto il sistema finanziario. Risposte nazionali non coordinate a tali rischi ne rendono difficile una gestione efficiente. Pertanto, la presente direttiva mira a stabilire disposizioni comuni in materia di autorizzazione e vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi per fornire un approccio uniforme ai rischi connessi e al loro impatto sugli investitori e sui mercati nell'Unione europea.
- (3) Le recenti difficoltà sui mercati finanziari hanno evidenziato il fatto che molte strategie dei gestori di fondi di investimento alternativi sono vulnerabili ad alcuni o a molti rischi seri in relazione agli investitori, agli altri partecipanti al mercato e ai mercati. Per stabilire modalità comuni e di vasta portata in materia di vigilanza, è necessario creare un quadro che consenta di affrontare detti rischi tenendo conto della vasta gamma di strategie e di tecniche di investimento utilizzate dai gestori di fondi di investimento alternativi. Di conseguenza, è opportuno che la presente direttiva si applichi ai gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono (...) tutti i tipi di fondi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione)⁹, a prescindere dalle modalità giuridiche o contrattuali in base alle quali è stato loro attribuito l'incarico. È opportuno che i gestori di fondi di investimento alternativi non possano gestire OICVM di cui alla direttiva 2009/65/CE sulla base dell'autorizzazione accordata ai sensi della presente direttiva.
- (4) La direttiva stabilisce requisiti in merito alle modalità secondo le quali i gestori devono gestire i fondi di investimento alternativi sotto la loro responsabilità. Non sarebbe proporzionale disciplinare la struttura o la composizione dei portafogli dei fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi e sarebbe difficile prevedere una tale ampia armonizzazione a causa della grande varietà di tipi di fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi.

⁹ GU L [302](#) del 17.11.2009, pag. 32.

(5) Occorre che l'ambito di applicazione della presente direttiva sia limitato alla gestione regolare di (...) fondi di investimento alternativi di tipo sia aperto che chiuso, indipendentemente dalla forma giuridica, quotati o meno, che raccolgono capitali da numerosi investitori allo scopo di investirli conformemente ad una politica di investimento a beneficio degli investitori. La gestione di fondi di investimento alternativi dovrebbe consistere nel fornire almeno servizi di gestione degli investimenti. Un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato non dovrebbe essere escluso da funzioni di amministrazione e di commercializzazione di detti fondi, ovvero da funzioni relative alle attività dei fondi in questione. A un gestore di fondi di investimento alternativi nominato esternamente non dovrebbe neppure essere impedito di fornire servizi di gestione di portafogli di investimento, con mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individualizzata, compresi portafogli di proprietà di fondi pensione e degli enti pensionistici aziendali o professionali contemplati dalla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali¹, ovvero di fornire servizi accessori di consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo e ricezione e trasmissione di ordini. Conformemente all'autorizzazione di cui alla direttiva 2009/65/CE a un gestore di fondi di investimento alternativi nominato esternamente dovrebbe essere altresì consentito di gestire OICVM.

(5bis) La presente direttiva dovrebbe prevedere un singolo gestore di fondi di investimento alternativi per ciascun fondo gestito nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, al quale incomberebbe il rispetto dei requisiti della medesima. In funzione della forma giuridica i fondi di investimento alternativi potrebbero essere gestiti esternamente o internamente. La gestione è considerata interna quando è esercitata dal consiglio di amministrazione o altra risorsa interna del fondo di investimento alternativo. Se la forma giuridica consente la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo sceglie di non nominare un gestore esterno, il fondo di investimento alternativo e il gestore del fondo di investimento alternativo sono lo stesso soggetto. In questo caso il fondo di investimento alternativo è anche il gestore del fondo medesimo e dovrebbe pertanto osservare tutti i requisiti imposti dalla presente direttiva ai gestori ed essere autorizzato in quanto tale. Un gestore di fondi di investimento alternativi che è un fondo di investimento alternativo gestito

¹ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

internamente non dovrebbe essere tuttavia autorizzato alla gestione esterna di altri fondi di investimento alternativi. La gestione è considerata esterna se una persona giuridica esterna è stata nominata gestore dal fondo di investimento alternativo o per conto del fondo stesso (gestore nominato del fondo di investimento alternativo) e in virtù di questa nomina è responsabile della gestione del fondo. In un caso o nell'altro soltanto un fondo di investimento alternativo gestito internamente o un gestore esterno di un fondo di investimento alternativo dovrebbe poter delegare le funzioni di gestione del portafoglio o di gestione dei rischi ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 18 della presente direttiva. Qualora un gestore esterno di fondi di investimento alternativi sia stato nominato per gestire un fondo determinato non si considera che fornisca un servizio di gestione del portafoglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 9 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio¹⁰, ma piuttosto che svolga la funzione di gestione di un portafoglio collettivo ai sensi della presente direttiva.

(5bis bis) Parecchie disposizioni della presente direttiva impongono al gestore di fondi di investimento alternativi di garantire l'osservanza di requisiti per i quali, in alcune strutture dei fondi, il gestore non è responsabile. Ne sono un esempio le strutture dei fondi in cui la responsabilità di nomina del depositario incombe al fondo di investimento alternativo o altro soggetto che agisce per conto del fondo medesimo. In tal caso il gestore del fondo di investimento alternativo non ha il controllo definitivo sull'effettiva nomina del depositario, a meno che il fondo non sia gestito internamente. Poiché la presente direttiva non disciplina i fondi di investimento alternativi, ai sensi della direttiva stessa non si può prevedere l'obbligo dei fondi di nominare un depositario. Qualora il gestore di un fondo di investimento alternativo non garantisca l'osservanza dei requisiti di cui è responsabile il fondo stesso o altro soggetto per suo conto, le autorità competenti dovrebbero chiedere al gestore di adottare le misure necessarie per ovviare alla situazione. Se nonostante queste misure l'inosservanza persiste, il gestore del fondo di investimento alternativo dovrebbe rimettere il mandato e se non lo fa le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero imporglielo. In tal caso il fondo di investimento alternativo non può più essere commercializzato nell'Unione europea.

¹⁰ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(5ter) Non è opportuno che la presente direttiva si applichi ai gestori di investimenti non aggregati, quali i fondi di dotazione e i fondi sovrani, alla gestione di portafogli di investimento nell'ambito di mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individualizzata né ad altre forme di gestione di portafogli individuali. Non è neppure opportuno che la direttiva si applichi a gestori di fondi di investimento alternativi i cui unici investitori siano i gestori stessi o loro imprese madri, imprese figlie o altre filiazioni dell'impresa madre e laddove questi investitori non siano essi stessi fondi di investimento alternativi. Non è inoltre opportuno che la presente direttiva si applichi a società di partecipazione che siano imprese madri di un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 12 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e il cui obiettivo principale sia una strategia aziendale consistente nella produzione e nella vendita di beni e/o nella fornitura di servizi, eccetto i servizi di investimento collettivi, ai clienti del gruppo, come dimostrano ad esempio la descrizione delle attività principali del gruppo nei documenti costitutivi, la relazione annuale del gruppo o l'importanza relativamente esigua degli investimenti non correnti nel bilancio consolidato del gruppo. Né è opportuno che la presente direttiva si applichi alla gestione dei fondi pensione, dei piani per la partecipazione o il risparmio dei lavoratori dipendenti, alle istituzioni sopranazionali, alle banche centrali nazionali o alle amministrazioni, organi o istituzioni nazionali, regionali e locali che gestiscono fondi a sostegno della sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici, né ai veicoli di cartolarizzazione. (...)

(5quater) Occorre che le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE (...) e gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)^{10bis} non siano tenuti a ottenere l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva per fornire servizi di investimento, quali ad esempio la gestione di portafogli individuali, in relazione a fondi di investimento alternativi. (...). La fornitura di servizi di investimento da parte di questi soggetti, in relazione a fondi di investimento alternativi, non dovrebbe mai equivalere a un'elusione *de facto* della presente direttiva grazie alla trasformazione in società fantasma del gestore, sia questi stabilito all'interno o all'esterno dell'Unione.

^{10bis} G.U. L. 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (6) Per impedire di imporre obblighi eccessivi o sproporzionati, la presente direttiva prevede un'esenzione facoltativa applicabile a tutti gli Stati membri per i gestori di fondi di investimento alternativi, nel caso in cui i fondi di investimento alternativi cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro, o di 500 milioni per i gestori che gestiscono solo fondi che non utilizzano la leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di riscatto per un periodo di cinque anni. Sebbene sia improbabile che le attività dei gestori in questione abbiano conseguenze singolarmente significative per la stabilità finanziaria, potrebbe accadere che, congiuntamente, causino rischi sistemici. Di conseguenza è opportuno che i gestori di fondi di investimento alternativi esenti dalla presente direttiva siano soggetti non ad autorizzazione bensì a registrazione nello Stato membro di origine e forniscano alle autorità competenti le informazioni pertinenti sugli strumenti principali che negoziano e sulle principali esposizioni e le concentrazioni più importanti dei fondi di investimento alternativi che gestiscono. Tuttavia affinché beneficino dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva è opportuno che questi gestori minori possano essere trattati come gestori di fondi di investimento alternativi soggetti alla procedura di opt-in prevista dalla direttiva stessa.
- (7) La presente direttiva mira a creare un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato e severo per quanto riguarda le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi. È opportuno che l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva copra (...) la gestione dei fondi di investimento alternativi in tutta l'Unione europea. Dovrebbe essere compresa la commercializzazione presso investitori professionali di fondi d'investimento alternativi gestiti da un gestore di fondi d'investimento alternativi e stabilito in uno Stato membro.
- (8) La presente direttiva non disciplina i fondi di investimento alternativi, la cui regolamentazione e vigilanza possono pertanto continuare a livello nazionale. La direttiva lascia pertanto impregiudicata la possibilità che gli Stati membri adottino o continuino ad applicare obblighi (...) nazionali in relazione ai fondi di investimento alternativi stabiliti nel loro territorio. Il fatto che uno Stato membro possa imporre obblighi supplementari ai fondi di investimento alternativi stabiliti (...) nel suo territorio rispetto agli obblighi applicabili in altri Stati membri non deve impedire ai gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati di esercitare in altri Stati membri, conformemente alla presente direttiva, il diritto di commercializzare presso gli investitori professionali fondi di investimento stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che impone obblighi supplementari e pertanto non soggetti a tali obblighi né all'osservanza degli stessi.

- (9) (...) Gli Stati membri dovrebbero poter consentire la commercializzazione di tutti o di alcuni tipi di fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio. (...) Uno Stato membro, se consente la commercializzazione di alcuni tipi di fondi di investimento alternativi, dovrebbe effettuare una valutazione caso per caso, al fine di determinare se un determinato fondo di investimento alternativo può rientrare nei tipi di fondo che possono essere commercializzati presso gli investitori al dettaglio nel suo territorio. Fatta salva l'applicazione di altri strumenti dell'Unione europea, gli Stati membri possono in tal caso imporre ai fondi di investimento alternativi e ai gestori di tali fondi, come prerequisito alla commercializzazione presso gli investitori al dettaglio, obblighi più severi di quelli imposti per la commercializzazione presso gli investitori professionali nel loro territorio, indipendentemente dal fatto che i fondi siano commercializzati su base nazionale o transnazionale. Quando uno Stato membro autorizza la commercializzazione di un fondo di investimento alternativo presso gli investitori al dettaglio nel proprio territorio, occorre che questa possibilità sia disponibile a prescindere dallo Stato membro in cui il gestore di fondi di investimento alternativi è stabilito, e gli Stati membri non possono imporre ai fondi di investimento alternativi stabiliti nell'Unione e commercializzati su base transnazionale obblighi più severi di quelli imposti ai fondi commercializzati su base nazionale. Inoltre, i gestori di fondi di investimento alternativi, le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE e gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE che forniscono servizi di investimento alla clientela al dettaglio devono tener conto di eventuali obblighi supplementari nel valutare se un determinato fondo di investimento alternativo sia adatto per un determinato cliente al dettaglio o se si tratta di uno strumento finanziario complesso o non complesso. (...)
- (10) Soppresso
- (11) È necessario fare sì che vengano applicati i requisiti patrimoniali minimi in modo da assicurare la continuità e la regolarità della gestione dei fondi di investimento alternativi forniti dai gestori di fondi di investimento alternativi. (...) Se un gestore di fondi di investimento alternativi non raggiunge la soglia di 500 milioni di EUR di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1, lettera b) (...) e gestisce unicamente fondi di investimento alternativi i quali, conformemente ai relativi obiettivi e strategia di investimento, effettuano investimenti e disinvestimenti su base non frequente, non utilizzano la leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di riscatto per un periodo di cinque anni, occorre ridurre i requisiti patrimoniali.

- (12) È necessario assicurare che l'attività dei gestori di fondi di investimento alternativi sia soggetta a severi controlli di governance. Occorre che la gestione dei fondi di investimento alternativi sia svolta e organizzata in modo da minimizzare i conflitti di interessi. Recenti sviluppi sottolineano l'esigenza cruciale di separare la custodia delle attività delle funzioni di gestione, e le attività degli investitori da quelle del gestore. (...) Sebbene i gestori di fondi di investimento alternativi gestiscano i fondi secondo modelli di impresa e modalità diversi, in ordine per esempio alla custodia delle attività, è essenziale che sia nominato un depositario diverso dal gestore per svolgere le funzioni di deposito del fondo. È opportuno che il depositario sia responsabile della corretta registrazione del denaro degli investitori in conti separati, della custodia degli strumenti finanziari, compresa la detenzione degli strumenti finanziari che possono essere custoditi, e della verifica della proprietà di tutte le altre attività, ottenuta dal fondo o dal gestore per conto del fondo. Allorché provvede alla registrazione del denaro degli investitori in conti separati, è opportuno che il depositario assicuri almeno l'esistenza e l'osservanza puntuale di idonei e rigorosi processi di separazione. La detenzione delle attività potrebbe essere delegata a terzi, i quali possono a loro volta delegare la funzione. Occorre tuttavia che la delega sia soggetta a rigorosi obblighi in materia di idoneità dei terzi incaricati di questa funzione, come pure riguardo alla competenza, all'impegno e alla diligenza di cui deve dar prova il depositario nella scelta, nella nomina e nel riesame del terzo. Un terzo può mantenere un conto separato comune per più fondi di investimento alternativi. Occorre che il depositario agisca in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse del fondo di investimento alternativo o degli investitori dei fondi. Il depositario dovrebbe essere responsabile di ogni pregiudizio subito dal gestore di fondi di investimenti alternativi, dai fondi medesimi e dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto dei suoi obblighi, compreso l'obbligo di restituire gli strumenti finanziari smarriti mentre erano tenuti in custodia. Il depositario dovrebbe tuttavia poter essere esonerato, **su base contrattuale**, dalla responsabilità di restituzione allorché non sia in grado di assicurare direttamente le funzioni di custodia e le abbia legalmente delegate e, pertanto, risulti irragionevole mantenerne la responsabilità. Può darsi tra l'altro il caso che il paese in cui il fondo di investimento alternativo intende investire autorizzi soltanto propri cittadini a svolgere le funzioni di custodia. **Il contratto di esonero dovrebbe illustrare con chiarezza i motivi che lo giustificano e stabilire precisamente quali sono le parti che diventano responsabili nei confronti del gestore di fondi di investimento alternativi, dei fondi di investimento alternativi e degli investitori dei fondi di investimento alternativi, nonché le modalità di assunzione di responsabilità.**

Infine questo regime di responsabilità riconosce altre cause di forza maggiore che possono esonerare il depositario, benché la regolamentazione al riguardo rientri nel diritto privato nazionale e, pertanto, esuli dall'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva. Il depositario dovrebbe essere stabilito nello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo. Gli Stati membri possono tuttavia permettere che sia stabilito in un altro Stato membro per un periodo massimo di quattro anni, per costituire l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'attività di gestore dei fondi di investimento alternativi. Trascorso questo periodo si applica la norma generale.

12bis) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate eventuali misure legislative future relative al depositario nella direttiva OICVM, dato che gli OICVM e i fondi di investimento alternativi si differenziano sia per le strategie di investimento sia per il tipo di investitori a cui si rivolgono.

(12 bis bis) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre prevedere l'obbligo espresso a carico del gestore di fondi di investimento alternativi di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sui profili di rischio dei fondi di investimento alternativi che gestiscono, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. In queste categorie di personale dovrebbero rientrare quanto meno l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo.

(12bis ter) Occorre che i principi che disciplinano le politiche retributive riconoscano che i gestori dei fondi di investimento alternativi possono applicare le disposizioni in modi diversi secondo la loro dimensione, la dimensione dei fondi gestiti, la loro organizzazione interna, nonché la natura, la portata e la complessità delle loro attività.

(12ter) I principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari¹ sono in linea con i principi della presente direttiva e li integrano.

¹ C(2009) 3159.

(12quater) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari assicuri l'esistenza di orientamenti su politiche retributive sane in ordine ai gestori di fondi di investimenti alternativi. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe contribuire all'elaborazione di tali orientamenti.

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva delle attività è cruciale per la tutela degli interessi degli investitori. I gestori di fondi di investimento alternativi utilizzano metodologie e sistemi diversi per la valutazione delle attività in funzione delle attività e dei mercati in cui investono principalmente. È opportuno riconoscere queste differenze, ma occorre tuttavia disporre che (...) i gestori dei fondi di investimento alternativi attuino le procedure di valutazione in modo da ottenere una valutazione corretta dei fondi.

(14) I gestori di fondi di investimento alternativi possono delegare l'esercizio delle loro funzioni conformemente alla presente direttiva, ma non in misura tale da trasformarsi in società fantasma. Occorre che i gestori continuino a essere responsabili del corretto esercizio delle loro funzioni e del rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Le funzioni di un gestore di fondi di investimento alternativi sono elencate nell'allegato I. Non tutte le funzioni sono applicabili a tutti i tipi di gestori: ad esempio un fondo di tipo chiuso non riscatta azioni (o quote). In alcuni casi, per quanto riguarda le funzioni attinenti alla gestione degli investimenti non è possibile la delega a soggetti sotto vigilanza, siano esse stabilite o meno nell'Unione. Ciò riguarda soprattutto le strategie di investimento di private equity e fondi immobiliari e, occasionalmente altre strategie. Quando questa condizione non può essere soddisfatta, la delega può essere conferita solo previa approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine. È opportuno consentire ai gestori di fondi di investimento di delegare l'esercizio delle loro funzioni a soggetti stabiliti in paesi terzi (...). Se la delega riguarda la gestione degli investimenti occorre provvedere alla cooperazione in materia di vigilanza con i paesi terzi in questione. Un accordo di cooperazione tra le autorità interessate potrebbe essere una soluzione in tal senso.

- (15) Dato che un gestore di fondi di investimento alternativi può usare (...) la leva finanziaria e, in determinate circostanze, contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al disordine sui mercati, occorre imporre obblighi specifici a carico dei gestori di fondi di investimento alternativi che usano la leva finanziaria (...). Le informazioni necessarie per individuare, sorvegliare e rispondere a tali rischi non sono state raccolte in maniera uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli Stati membri in modo da individuare potenziali fonti di rischi per la stabilità dei mercati finanziari nell'Unione. Per porre rimedio a questa situazione, occorre assoggettare a obblighi specifici i gestori di fondi di investimento alternativi che ricorrono alla leva finanziaria al livello del fondo (...). Occorre obbligare tali gestori a comunicare al pubblico le informazioni sull'uso che essi fanno della leva finanziaria e sulle relative fonti nell'ambito dei loro fondi di investimento alternativi. L'informazione raccolta dalle autorità competenti dovrebbe essere aggregata e condivisa con altre autorità nell'Unione, in modo da promuovere un'analisi collettiva dell'impatto della leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi gestiti dal gestore sul sistema finanziario dell'Unione, nonché una risposta comune. Se uno o più fondi gestiti da un gestore possono potenzialmente costituire un'importante fonte di rischio di controparte per un ente creditizio, o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, tale informazione dovrebbe essere condivisa anche con le relative autorità competenti.
- (16) (...) Si considera necessario consentire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del fondo di investimento alternativo (...) di imporre limiti al livello di leva finanziaria che i gestori possono utilizzare nell'ambito del fondo, qualora sia minacciata la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. (...)

- (17) Occorre assicurare che i gestori di fondi di investimento alternativi forniscano alle (...) società sulle quali possono esercitare un controllo (...) le informazioni necessarie che consentano alla società di valutare quale impatto nel breve e nel medio periodo il controllo abbia sulla situazione (...) della società. Quando dei gestori di fondi di investimento alternativi gestiscono fondi di investimento alternativi che si trovano nella posizione di poter esercitare un controllo su un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, occorre fornire le informazioni a norma della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto¹, e della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE². A tal fine occorre applicare particolari obblighi a carico dei gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi di investimento alternativi che si trovano nella posizione di poter esercitare un controllo su una società non quotata (...). Per assicurare la trasparenza rispetto alla società controllata, occorre applicare obblighi di segnalazione più rigorosi. Occorre che le relazioni annuali del fondo di investimento alternativo pertinente siano completate (...) in ordine alla società controllata. Se un gestore di fondi di investimento alternativi è esonerato dall'obbligo di fornire le relazioni annuali sui fondi che gestisce, dovrebbe essere obbligato a fornire queste informazioni supplementari in un documento separato. Se un gestore di fondi di investimento alternativi gestisce fondi che sono nella posizione di poter esercitare il controllo di una società non quotata, dovrebbe fornire alle autorità competenti dello Stato membro di origine e agli investitori del fondo di investimento alternativo interessato le informazioni sull'indebitamento, diretto o indiretto, della società non quotata, immediatamente prima e ogniqualvolta si verificano modifiche rilevanti. Gli obblighi di informare sull'indebitamento dovrebbero sussistere anche nel caso di un gestore che gestisca un fondo che è nella posizione di esercitare un controllo su un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. È necessario che gli obblighi di segnalazione e informazione si applichino fatte salve la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che

¹ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

² GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori¹, la direttiva 2004/25/CE e la direttiva 2004/109/CE. Occorre altresì che tali obblighi si applichino fatte salve le norme generali adottate dagli Stati membri in ordine all'acquisizione di partecipazioni in emittenti e società non quotate nel loro territorio, indipendentemente dal fatto che siano o non siano piccole e medie imprese.

(17bis) Per assicurare condizioni di parità occorre disporre che anche soggetti diversi dai gestori di fondi di investimento alternativi forniscano alle società sulle quali possono esercitare un controllo le informazioni necessarie che consentano alla società di valutare quale impatto nel breve e nel medio periodo il controllo abbia sulla situazione delle società medesime. Per le stesse ragioni gli obblighi di segnalazione concernenti queste società controllate dovrebbero essere equivalenti agli obblighi concernenti le società sulle quali un gestore di fondi di investimento alternativi può esercitare un controllo. A tal fine è opportuno che la Commissione esamini le pertinenti disposizioni di diritto societario nonché le pertinenti direttive del settore finanziario al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore delle norme negli Stati membri.

(18) **Soppresso**

(19) (...) Per assicurare la protezione degli investitori è opportuno che il diritto dei gestori di commercializzare fondi di investimento alternativi presso gli investitori professionali nell'Unione, in base ad un'unica autorizzazione (passaporto europeo dei gestori di fondi di investimento alternativi) sia concesso soltanto nel caso di fondi stabiliti negli Stati membri. Questo obiettivo non dovrebbe essere eluso attraverso strutture master-feeder. Conseguentemente, quando un fondo di investimento alternativo feeder investe in un fondo di investimento alternativo master che non beneficerebbe del diritto di commercializzazione nell'Unione, neppure detto fondo feeder dovrebbe beneficiare del passaporto europeo. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o continuare ad autorizzare i gestori di fondi di investimento alternativi a commercializzare i fondi di investimento alternativi (...) stabiliti in paesi terzi presso investitori professionali sul loro territorio nel rispetto della legislazione nazionale. (...)

¹ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

(19bis) La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti nell'Unione europea che gestiscono fondi stabiliti al di fuori dell'Unione, siano questi commercializzati in uno Stato membro o meno. In entrambi i casi occorrono idonei meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti del gestore e quelle del fondo. Questi meccanismi dovrebbero tener conto del fatto che il gestore di fondi di investimento alternativi osserva le disposizioni della presente direttiva e che in alcune giurisdizioni il fondo non è registrato o autorizzato. Inoltre i meccanismi di cooperazione non dovrebbero essere opposti come ostacoli alla commercializzazione dei fondi di paesi terzi negli Stati membri. (...)

(19bis bis) La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti al di fuori dell'Unione europea allorché commercializzano fondi in uno Stato membro. Queste disposizioni non dovrebbero limitare la scelta degli investitori europei né essere opposte come ostacoli alla commercializzazione di tali fondi negli Stati membri né impedire all'Unione europea di osservare le norme dell'OMC. I fondi di investimento alternativi in questione sarebbero soggetti almeno a norme simili a quelle applicabili ai fondi UE per quanto riguarda l'informativa agli investitori. Per affrontare il rischio sistemico i gestori di fondi di investimento alternativi in questione dovrebbero altresì essere soggetti agli obblighi di informativa nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i fondi sono commercializzati. Occorrerebbero infine idonei meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri in cui il fondo è commercializzato e quelle del gestore. (...)

(19bis ter) La Commissione dovrebbe adottare, ricorrendo ad atti delegati, misure intese a delineare un quadro comune che faciliti l'istituzione di meccanismi di cooperazione con i paesi terzi. Tali meccanismi dovrebbero essere conformi ai principi internazionali, ad esempio quelli IOSCO. Inoltre il CESR dovrebbe sviluppare orientamenti che determinino le condizioni di applicazione delle suddette misure e avviare un dialogo con gli Stati membri per consentire loro di stabilire questi meccanismi di cooperazione.

- (19ter) È opportuno che la Commissione riesamini la pertinente legislazione sugli investitori istituzionali entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di valutare se le relative autorità competenti dispongono delle informazioni sufficienti sugli investimenti di investitori istituzionali in fondi di investimento alternativi i cui gestori sono stabiliti al di fuori dell'Unione europea e che non sono commercializzati nell'Unione europea.
- (20) Soppresso, v. (14)
- (21) Soppresso
- (22) Occorre chiarire i poteri e i doveri delle autorità competenti responsabili dell'attuazione della presente direttiva e rafforzare i meccanismi richiesti per assicurare il necessario livello di cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza, anche riguardo a meccanismi efficienti di scambio di informazioni. In questo contesto le modifiche successive alla presente direttiva dovrebbero essere apportate in una fase ulteriore, per tener conto dell'imminente insediamento dell'autorità europea per i valori mobiliari (ESMA).
- (23) La relativa importanza delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi in alcuni mercati finanziari, specialmente nei casi in cui il fondo di investimento alternativo gestito non ha un interesse sostanziale nei prodotti o strumenti sottostanti da cui tali mercati derivano, potrebbe ostacolare il buon funzionamento di tali mercati in talune circostanze. Potrebbe ad esempio rendere tali mercati eccessivamente volatili o influire sulla corretta formazione dei prezzi degli strumenti ivi negoziati. È pertanto considerato necessario provvedere affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri necessari per monitorare le attività dei gestori in tali mercati e intervenire nelle circostanze in cui sarebbe necessario proteggerne il buon funzionamento. Occorre altresì prevedere che il nuovo comitato europeo per il rischio sistemico possa chiedere alle autorità competenti le informazioni di importanza sistemica.
- (24) È opportuno che gli Stati membri fissino norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e assicurino che siano rispettate. Occorre che le sanzioni siano effettive, proporzionali e dissuasive.

- (25) È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.
- (26) Occorre che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE). Quanto alla procedura di adozione delle norme tecniche occorre che le modifiche successive siano apportate in una fase ulteriore, per tener conto dell'imminente insediamento dell'ESMA.

¹ G U L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(27) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato FUE. In particolare occorre che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati che specifichino le modalità di trattamento dei gestori di fondi di investimento alternativi le cui attività gestite, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, in un unico anno civile superano occasionalmente e/o si situano al di sotto della soglia di cui alla presente direttiva, e le procedure in base alle quali i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono portafogli di fondi di investimento alternativi le cui attività gestite non superano la soglia stabilita nella presente direttiva possono esercitare il diritto a essere trattati come gestori di fondi di investimento alternativi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Occorre adottare atti delegati per chiarire la definizione di leva finanziaria, specificare quando questa si considera usata sistematicamente e come debba essere calcolata. Occorre inoltre che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati in cui si chiariscono le condizioni alle quali la commercializzazione sia da intendersi su iniziativa del gestore di fondi di investimento alternativi ovvero per conto di questi. È necessario adottare atti delegati che specifichino i criteri che le autorità competenti devono usare per valutare se i gestori di fondi di investimento alternativi rispettano gli obblighi cui sono tenuti per quanto riguarda la condotta negli affari, il tipo di conflitti di interessi che i gestori devono individuare, nonché le misure ragionevoli che i gestori devono adottare in termini di procedure interne e organizzative per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interessi. È inoltre necessario adottare atti delegati che specifichino quando non occorre separare la funzione di gestione dei rischi, la periodicità appropriata per il riesame del sistema di gestione dei rischi e gli obblighi in materia di gestione dei rischi che il gestore di fondi di investimento alternativi deve rispettare in funzione dei rischi ai quali il gestore è esposto per conto dei fondi di investimento alternativi che gestisce. Dovrebbero altresì essere adottati atti delegati per specificare i sistemi e le procedure di gestione della liquidità che dovrebbero usare i gestori, i casi in cui un fondo di investimento alternativo è da considerare diverso da un fondo chiuso e la coerenza tra strategia di investimento, profilo di liquidità e politica dei riscatti.

Occorre inoltre adottare atti delegati per specificare gli obblighi che gli emittenti degli strumenti di cartolarizzazione debbono soddisfare perché un gestore di fondi di investimento alternativi possa investire in tali strumenti emessi dopo il 1° gennaio 2011. Occorre inoltre adottare atti delegati per specificare gli obblighi che i gestori devono soddisfare quando investono in tali strumenti di cartolarizzazione. Gli atti delegati dovrebbero essere adottati anche al fine di specificare le procedure per la corretta valutazione delle attività e delle azioni o quote dei fondi di investimento alternativi, il livello adeguato di indipendenza della funzione di valutazione e la periodicità di una corretta valutazione dei fondi di tipo aperto. Quanto ai depositari, occorrerebbe adottare atti delegati che specifichino le modalità per la separazione dei pagamenti in conti diversi, i concetti di detenzione e custodia, comprese le modalità per la separazione degli strumenti finanziari in conti diversi, la determinazione dei casi in cui gli strumenti finanziari possono essere detenuti o soggetti a commercializzazione, dei casi in cui si ha perdita di strumenti finanziari o altre perdite, i doveri di vigilanza dei depositari. Questi atti delegati dovrebbero essere altresì adottati per specificare le condizioni di delega delle funzioni di depositario, compresi gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari, la determinazione dei casi in cui sussistono motivi oggettivi per la delega, l'esigenza di meccanismi di cooperazione con altre giurisdizioni e le condizioni alle quali un depositario può essere esonerato dalla sua responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da un subdepositario. Gli atti delegati dovrebbero essere altresì adottati per specificare le condizioni di approvazione dei depositari, compresa la valutazione di garanzie finanziarie e professionali sufficienti per l'esercizio efficace delle funzioni pertinenti di depositario e il rispetto degli obblighi attinenti a dette funzioni. Gli atti delegati dovrebbero essere adottati per specificare le condizioni per l'approvazione della delega delle funzioni del gestore di fondi di investimento alternativi e le condizioni in base alle quali il gestore non può più essere considerato il gestore di un fondo di investimento alternativo a causa dell'eccesso di delega. Gli atti delegati dovrebbero essere adottati per specificare il contenuto (...) della relazione annuale che i gestori di fondi di investimento alternativi devono mettere a disposizione per ogni fondo di investimento alternativo che gestiscono, nonché per specificare gli obblighi di informazione dei gestori di fondi di investimento alternativi nei confronti degli investitori e gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e la relativa frequenza. Gli atti delegati dovrebbero essere adottati per specificare gli obblighi di informazione a carico dei gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda in particolare la leva finanziaria e la frequenza delle segnalazioni alle autorità competenti e dell'informativa agli investitori. Occorre altresì adottare atti delegati

per specificare quali principi debbano seguire le autorità competenti allorché considerano i limiti da applicare alla leva finanziaria.

(...) Occorrerebbe altresì adottare atti delegati per specificare le norme internazionali e i meccanismi di cooperazione relativamente a fondi di investimento alternativi stabiliti in paesi terzi. Occorrerebbe altresì adottare atti delegati per specificare le modalità, il contenuto e la frequenza degli scambi di informazione riguardanti i gestori di fondi di investimento alternativi tra le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore e le altre autorità competenti nei casi in cui i gestori individualmente o collettivamente possono avere un impatto sulla stabilità degli istituti finanziari di rilevanza sistemica e sul buon funzionamento dei mercati. Occorrerebbe inoltre adottare atti delegati per specificare le procedure di verifica sul posto e di indagine.

(28) In conformità della dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Commissione dovrebbe consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.

(29) Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, ossia garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e degli investitori creando un quadro comune per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, come dimostrano le carenze della normativa e della vigilanza vigenti a livello nazionale, e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario di Unione europea, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"^{12a} gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

^{12a} GU C 321 dell'31.12.2003, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti nell'Unione e in materia di commercializzazione in uno Stato membro di fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti al di fuori dell'Unione europea.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti nell'Unione che (...) gestiscono uno o più fondi di investimento alternativi, a prescindere:
 - a) dal fatto che il fondo di investimento alternativo sia (...) stabilito all'interno o all'esterno dell'Unione;
 - b) (...)
 - c) dal fatto che il fondo di investimento alternativo sia di tipo aperto o chiuso;
 - c bis) dal fatto che il fondo di investimento alternativo sia costituito sulla base del diritto contrattuale o del diritto dei "trust", di un atto normativo o assuma qualsiasi altra forma giuridica;

d) dalla struttura giuridica (...) del gestore di fondi di investimento alternativi.

I gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati conformemente alla presente direttiva a (...) gestire uno o più fondi di investimento alternativi hanno anche il diritto di commercializzare azioni o quote di detti fondi presso gli investitori professionali nell'Unione, purché vengano rispettate le condizioni di cui al capo VI (...).

Il fondo di investimento alternativo si considera stabilito all'interno dell'Unione se è stabilito in uno Stato membro di origine definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i bis). (...)

La presente direttiva si applica altresi alla commercializzazione in uno Stato membro di fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti all'esterno dell'Unione europea.

(...)

Articolo 2 bis

Deroghe

(...)1. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a) (...)

b) (...)

b bis) gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono uno o più di detti fondi i cui unici investitori sono i gestori stessi (...) o loro imprese madri o imprese figlie o altre filiazioni di tali imprese madri, purché nessuno di questi stessi investitori sia un fondo di investimento alternativo.

c) (...)

d) (...)

- e) enti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali¹, inclusi, se del caso, i soggetti autorizzati che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva o i gestori degli investimenti nominati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 della stessa direttiva, nella misura in cui non gestiscono fondi di investimento alternativi (...);
- f) (...)
- g) istituzioni sopranazionali, come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI, il FEI, altre istituzioni sopranazionali e organizzazioni internazionali analoghe (...);
- h) banche centrali nazionali;
- i) amministrazioni, organi o istituzioni nazionali, regionali e locali che gestiscono fondi a sostegno della sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;
- i bis) regimi di partecipazione dei lavoratori o regimi di risparmio dei lavoratori;
- j) società veicolo di cartolarizzazione.
(...)

¹ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

Articolo 2 ter
Deroghe facoltative

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono scegliere di non applicare la presente direttiva o parti di essa ai seguenti gestori di fondi di investimento alternativi dei quali sono lo Stato membro di origine:
 - a) i gestori di fondi di investimento alternativi che, direttamente o indirettamente tramite una società, alla quale il gestore è legato da gestione comune o controllo o da una partecipazione importante diretta o indiretta, gestiscono portafogli di fondi di investimento alternativi le cui attività gestite, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, non superano in totale la soglia di 100 milioni di EUR; oppure
 - b) i gestori di fondi di investimento alternativi che, direttamente o indirettamente tramite una società, alla quale il gestore è legato da gestione comune o controllo o da una partecipazione importante diretta o indiretta, gestiscono portafogli di fondi di investimento alternativi le cui attività gestite non superano in totale la soglia di 500 milioni di EUR quando il portafoglio di fondi di investimento alternativi consiste di fondi che non usano la leva finanziaria e non prevedono il diritto di riscatto esercitabile per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun fondo di investimento alternativo;

2. Se lo Stato membro sceglie di non applicare la presente direttiva o parti di essa ai gestori di fondi di investimento alternativi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro esige almeno che i suddetti gestori:
 - a) siano soggetti all'obbligo di registrazione;
 - b) forniscano periodicamente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine informazioni sui principali strumenti in cui negoziano e sulle principali esposizioni e sulle concentrazioni più importanti dei (...) fondi di investimento alternativi che gestiscono e
 - c) informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine qualora essi stessi non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, i suddetti gestori di fondi di investimento alternativi richiedano, entro 30 giorni di calendario, l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 5.

3. Se lo Stato membro sceglie di non applicare la presente direttiva o parti di essa ai gestori di fondi di investimento alternativi di cui al paragrafo 1, questi stessi gestori non beneficiano dei diritti concessi a norma degli articoli 33 e 34 a meno che i gestori di fondi di investimento alternativi non scelgano di aderire alla presente direttiva nel cui caso gli Stati membri applicano la totalità della direttiva ai suddetti gestori.
4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare:
 - a) le modalità di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1 e di trattamento dei gestori di fondi di investimento alternativi le cui attività gestite, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, in un unico anno civile superano occasionalmente e/o scendono al di sotto della relativa soglia;
 - b) (...)
 - c) le procedure per i gestori di fondi di investimento alternativi che scelgono di aderire alla presente direttiva conformemente al paragrafo 3.

(...)
5. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure per specificare:
 - a) gli obblighi di registrazione e di informazione per poter effettivamente monitorare i rischi sistemici, e
 - b) gli obblighi di notificare alle autorità competenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "fondo di investimento alternativo": un organismo di investimento collettivo compresi i relativi comparti (...)
 - i) che raccoglie capitali da vari investitori (...) allo scopo di investirli conformemente ad una precisa politica di investimento a beneficio degli investitori; e
 - ii) che non richiede l'autorizzazione a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE (...);
- b) "gestore di fondi di investimento alternativi": persona (...) giuridica che gestisce regolarmente uno o (...) più fondi di investimento alternativi (...);
- c) (...)
- d) "gestire fondi di investimento alternativi": prestare almeno i servizi di gestione degli investimenti di cui all'Allegato I, paragrafo 1, lettere a) e b) a uno o più fondi di investimento alternativi;
- e) "commercializzazione": ogni offerta o collocamento diretti o indiretti, su iniziativa del gestore di fondi di investimento alternativi o per conto dello stesso, di quote o azioni di un fondo di investimento alternativo che lo stesso gestisce o presso investitori domiciliati nell'Unione (...);

e bis) "attività collegate alle (...) attività dei fondi di investimento alternativi": esecuzione dei servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari del gestore di detti fondi: gestione delle strutture, attività di amministrazione dei beni immobili, consulenze a imprese sulla struttura del capitale, strategia industriale e questioni collegate, consulenze e servizi relativi a fusioni e acquisizione di imprese e altri servizi collegati alla gestione del fondo di investimento alternativo e alle società e altre attività in cui ha investito;

f) "investitore professionale": investitore che è considerato un cliente professionale o che, su richiesta, può essere trattato in quanto tale ai sensi dell'Allegato II della direttiva 2004/39/CE;

g) "investitore al dettaglio": investitore che non è un investitore professionale;

g bis) "fondo di investimento alternativo feeder": un fondo di investimento alternativo che investe almeno l'85% delle sue attività in azioni o quote di un altro fondo di investimento alternativo (il fondo master) o in più di un unico fondo di investimento alternativo master laddove i fondi master abbiano identiche strategie di investimento;

h) "Stato membro di origine di un gestore di fondi di investimento alternativi": lo Stato membro in cui il gestore di fondi di investimento alternativi ha la sede legale (...);

i) "Stato membro ospitante di un gestore di fondi di investimento alternativi":

a) nelle situazioni contemplate dall'articolo 34, lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel cui territorio il gestore di fondi di investimento alternativi (...) gestisce (...) fondi di questo tipo o svolge altre attività di cui all'articolo 4 bis per le quali è stato autorizzato, tramite lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi;

b) nelle situazioni contemplate dall'articolo 33, lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel cui territorio il gestore di fondi di investimento alternativi commercializza azioni o quote degli stessi tramite lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi;

i bis) "Stato membro di origine di un fondo di investimento alternativo":

i) lo Stato membro in cui il fondo di investimento alternativo è autorizzato o registrato secondo la normativa nazionale applicabile; oppure

ii) se il fondo di investimento alternativo non è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro in cui detto fondo ha la sede legale e/o la sede amministrativa principale;

i ter) "Stato membro ospitante di un fondo di investimento alternativo": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel cui territorio sono commercializzate le azioni o quote del fondo di investimento alternativo;

i quater) "Stato membro di origine del depositario":

i) se il depositario è un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, lo Stato membro di origine definito all'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;

ii) se il depositario è un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di origine definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a) di detta direttiva;

iii) se il depositario è una persona giuridica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo comma o un'entità di cui al secondo comma del suddetto articolo, lo Stato membro in cui ha la sede legale;

j) "autorità competenti di un gestore di fondi di investimento alternativi": le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sui gestori di fondi di investimento alternativi;

j bis) "autorità competenti di un fondo di investimento alternativo": le autorità nazionali dello Stato membro preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sui fondi di investimento alternativi;

j ter) "autorità competenti del depositario":

- i) se il depositario è un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 4 di tale direttiva;
- ii) se il depositario è un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22 di detta direttiva;
- iii) se il depositario è una persona giuridica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo comma, le autorità nazionali dello Stato membro di origine preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza su tali persone giuridiche;
- k) "strumento finanziario": gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;
- l) "leva finanziaria": metodo con il quale il gestore di fondi di investimento alternativi aumenta l'esposizione (...) del fondo di investimento alternativo gestito, o tramite il prestito di contante o di titoli, o tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante ogni altro mezzo;
- m) "partecipazione qualificata": partecipazione diretta o indiretta in un gestore di fondi di investimento alternativi che rappresenti il 10% o più del capitale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva o che consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del gestore di fondi di investimento alternativi in cui la partecipazione è detenuta (...);

m bis) "succursale": una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un gestore di fondi di investimento alternativi e che presta i servizi per i quali detto gestore è stato autorizzato; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un gestore di fondi di investimento alternativi con sede amministrativa principale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;

m ter) "impresa madre": impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati;^{16bis}

m quater) "impresa figlia": impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

m quinquies) "controllo" controllo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

m sexies) "capitale iniziale": i fondi di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE;

m septies) "fondi propri": i fondi propri di cui al titolo V, capo 2, sezione 1 della direttiva 2006/48/CE;

n) "emittente": emittente (...) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE domiciliato nell'Unione le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;

n bis) "società non quotata": ogni società domiciliata nel territorio dell'Unione le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

^{16bis} GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

n ter) "società veicolo di cartolarizzazione": ai fini dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera j), soggetto il cui unico scopo è effettuare un'operazione od operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30)¹ e altre attività adatte a tale scopo;

o) "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea² (...);

o bis) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- b) da un controllo, ossia dalla relazione che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

¹ GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
² GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera m septies), si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 13, 14, 15 e 16 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)¹

3. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure che specificano:
 - a) le circostanze di cui al paragrafo 1, lettera e) secondo cui si ritiene che la commercializzazione avvenga su iniziativa dei gestori di fondi di investimento alternativi o per conto degli stessi gestori, tenendo conto dei mezzi di comunicazione agli investitori e la forma e il contenuto delle informazioni disponibili sui fondi di investimenti alternativi;

 - b) i metodi della leva finanziaria definita al paragrafo 1, lettera l) e ai fini dell'articolo 20, paragrafo 3 e dell'articolo 21, paragrafo 4 precisano se la leva finanziaria si considera utilizzata su base sistematica (...).

(...)

4. **La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare** le modalità di calcolo della leva finanziaria.

¹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

Capo II

AUTORIZZAZIONE DEI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI

1.

Articolo 3 bis

Determinazione dei gestori di fondi di investimento alternativi

1. Fatto salvo il diritto concesso a norma dell'articolo 18 di delegare funzioni, gli Stati membri garantiscono che ciascun fondo di investimento alternativo gestito nell'ambito di applicazione della presente direttiva abbia un unico gestore che è responsabile di garantire il rispetto dei requisiti della direttiva. Il gestore di fondi di investimento alternativi può essere:

- a) un gestore esterno, che è la persona giuridica nominata dal fondo di investimento alternativo o per conto dello stesso fondo (il gestore nominato) e che tramite questa nomina è responsabile della gestione (...) del fondo di investimento alternativo; oppure
- b) laddove la forma giuridica del fondo di investimento alternativo consenta la gestione interna e laddove il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un gestore esterno, lo stesso fondo di investimento alternativo il quale è pertanto autorizzato in qualità di gestore del fondo.

Nei casi in cui la presente direttiva esige che il (...) gestore nominato del fondo di investimento alternativo assicuri il rispetto dei requisiti (...) di cui il fondo o un altro soggetto per conto di questo sono responsabili e laddove il fondo di investimento alternativo o l'altro soggetto per suo conto non prendano le misure necessarie per permettere al gestore del fondo di investimento alternativo di garantire detto risultato, il gestore informa immediatamente l'autorità competente del proprio Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo. (...)

3. Se (...) non è possibile porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 2 (...), le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore del fondo di investimento alternativo ne chiedono le dimissioni da gestore di tale fondo. In tal caso il fondo di investimento alternativo non può più essere commercializzato nell'Unione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore del fondo di investimento alternativo informano immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo e le autorità competenti degli altri Stati membri ove è stata notificata l'intenzione di commercializzare detto fondo a norma dell'articolo 33.

Articolo 4

Obbligo di autorizzazione

1. Gli Stati membri (...) esigono che nessun gestore di fondi di investimento alternativi contemplato dalla presente direttiva (...) gestisca fondi di investimento alternativi a meno che non sia stato autorizzato in conformità della presente direttiva.
(...)
2. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di fondi di investimento alternativi (...) a (...) gestire (...) fondi di investimento alternativi che seguono tutte o talune (...) strategie di investimento.
(...)
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione del 23 gennaio 2009¹ assicura l'esistenza di orientamenti sulla classificazione delle differenti strategie di investimento.

¹ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

Articolo 4 bis

Attività del gestore di fondi di investimento alternativi

1. Gli Stati membri esigono che nessun gestore di fondi di investimento alternativi di nomina esterna contemplato dalla presente direttiva svolga funzioni diverse da quelle della gestione di uno o più fondi di investimento alternativi conformemente alla presente direttiva, a eccezione delle funzioni di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato I della presente direttiva, delle funzioni correlate alle (...) attività dei fondi di investimento alternativi (...) e della gestione aggiuntiva di OICVM secondo l'autorizzazione di cui alla direttiva 2009/65/CE.

2. Gli Stati membri esigono che nessun fondo di investimento alternativo gestito internamente contemplato dalla presente direttiva svolga funzioni diverse da quelle della gestione interna, da quelle del fondo di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato I e dalle funzioni connesse con le (...) attività di detto fondo (...).

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un gestore di fondi di investimento alternativi di nomina esterna a fornire i seguenti servizi:
 - a) gestione dei portafogli degli investimenti (...), compresi quelli di proprietà dei fondi pensione e degli enti pensionistici aziendali o professionali conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2003/41/CE, secondo i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individualizzata (...); nonché

 - b) a titolo di servizi accessori:
 - i) consulenza in materia di investimenti (...);

 - ii) detenzione e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.

 - iii) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

4. Il gestore di fondi di investimento alternativi non è autorizzato ai sensi della presente direttiva a fornire solo i servizi di cui al paragrafo 3, lettera a) o a fornire servizi accessori senza essere autorizzato a i servizi di cui al paragrafo 3, lettera a) o a prestare solo le attività di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato I della presente direttiva.
5. L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione, da parte del gestore di fondi di investimento alternativi, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 5

(...) Domanda di (...) autorizzazione

Gli Stati membri esigono che il gestore di fondi di investimento alternativi che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro di origine (...):

- a) informazioni sulle persone che esercitano effettivamente l'attività di gestore di fondi di investimento alternativi e sull'identità degli azionisti o dei soci del gestore di fondi di investimento alternativi, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi delle partecipazioni (...);
- b) un programma di attività che stabilisce la struttura organizzativa del gestore di fondi di investimento alternativi, ivi comprese informazioni sul modo in cui il gestore di fondi di investimento alternativi intende conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai sensi dei capi II, III e IV e, laddove applicabili, dei capi V, VI e VII;
- c) (...) informazioni sulle strategie di investimento, sui profili di rischio e altre caratteristiche dei fondi di investimento alternativo che gestisce o intende gestire, comprese informazioni sugli (...) Stati membri o paesi terzi (...) in cui sono stabiliti (...) o si prevede si stabiliranno;

d) il regolamento o i documenti costitutivi di ogni fondo di investimento alternativo che gestisce;

d bis) ove già disponibili, il regolamento o i documenti costitutivi di ogni fondo di investimento alternativo che intende gestire;

e) ove già disponibili, le informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni (...) di cui all'articolo 18 (...);

f) ove già disponibili, le informazioni sulle modalità adottate per la detenzione delle attività dei fondi di investimento alternativi (...);

g) ove già disponibili, eventuali informazioni supplementari di cui all'articolo 20, paragrafo 1 per ciascun fondo di investimento alternativo che il gestore di fondi di investimento alternativi gestisce o intende gestire.

(...)

Articolo 6

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi concedono l'autorizzazione (...) solo se:

a 0) hanno verificato che il gestore di fondi di investimento alternativi è in grado di soddisfare le condizioni fissate dalla presente direttiva (...);

(...)

a) il gestore di fondi di investimento alternativi ha sufficiente capitale iniziale conformemente agli obblighi di cui all'articolo 6 bis;

- b) le persone che svolgono di fatto l'attività di gestore di fondi di investimento alternativi hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento effettuate dal fondo di investimento alternativo gestito, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all'autorità competente; l'attività di gestore di fondi di investimento alternativi deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;
- c) gli azionisti o i soci del gestore di fondi di investimento alternativi che detengono partecipazioni qualificate sono idonei tenendo conto dell'esigenza di garantire la sana e prudente gestione del gestore di fondi di investimento alternativi; nonché
- d) tanto la sede amministrativa principale quanto la sede legale del gestore di fondi di investimento alternativi sono situate nello stesso Stato membro.

L'autorizzazione è valida per tutti gli Stati membri.

1 bis. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi gestore di fondi di investimento alternativi che sia:

- a) un'impresa figlia di un altro gestore di fondi di investimento alternativi, una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE (in seguito denominata "società di gestione di OICVM"), una società di investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
- b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un altro gestore di fondi di investimento alternativi, una società di gestione di OICVM, una società di investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure
- c) una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro gestore di fondi di investimento alternativi, una società di gestione di OICVM, una società di investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l'autorizzazione quando uno degli elementi seguenti impedisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza:

aa) stretti legami tra il gestore di fondi di investimento alternativi e altre persone fisiche o giuridiche;

a) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il gestore di fondi di investimento alternativi ha stretti legami (...);

b) difficoltà dovute all'applicazione delle predette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine impongono che il gestore di fondi di investimento alternativi fornisca loro le informazioni richieste per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

3. (...) Le autorità competenti dello Stato membro di origine possono restringere la portata dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda (...) le strategie di investimento dei fondi di investimento alternativi che il gestore è autorizzato a gestire (...).

4. Entro (...) sei mesi dalla presentazione della domanda completa le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano al richiedente se l'autorizzazione è concessa o rifiutata. Ai fini del presente paragrafo la domanda si considera completa, se il gestore di fondi di investimento alternativi ha presentato almeno le informazioni di cui all'articolo 5, lettere a), b), c) e d).

(...)

4 bis. Non appena disponibile, il gestore di fondi di investimento alternativi fornisce alle autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 5, lettere d bis), e), f) e g).

5. Il gestore di fondi di investimento alternativi può iniziare (...) a gestire (...) il fondo di investimento alternativo con le strategie di investimento descritte nella domanda ai sensi dell'articolo 5, lettera c) nel (...) proprio Stato membro di origine non appena ottenuta l'autorizzazione, ma non prima di un mese dalla presentazione delle eventuali informazioni mancanti di cui all'articolo 5, lettere d bis), e), f) e g).

Articolo 6 bis (...)

Capitale iniziale e fondi propri (...)

1. Gli Stati membri esigono che il gestore di fondi di investimento alternativi che è nominato gestore esterno di uno o più fondi di investimento alternativi (...) abbia un capitale iniziale (...) di almeno 125 000 EUR, tenendo conto di quanto segue:
- a) quando (...) il valore dei portafogli del fondo di investimento alternativo gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi supera 250 milioni di EUR, il gestore di fondi di investimento alternativi (...) deve disporre di fondi propri aggiuntivi (...) il cui importo è pari allo 0,02% del valore dei portafogli del gestore di fondi di investimento alternativi che supera 250 milioni di EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10 milioni di EUR;
- (...)
- b) ai fini della lettera a) (...) si considerano portafogli del gestore di fondi di investimento alternativi (...) i fondi di investimento alternativi gestiti dal gestore, compresi i fondi di investimento alternativi per i quali il gestore ha delegato una o più funzioni ai sensi dell'articolo 18 (...) escludendo, tuttavia portafogli che il gestore gestisce su delega;
- c) a prescindere dai requisiti riguardanti gli importi, i fondi propri del gestore di fondi di investimento alternativi non sono mai inferiori all'importo stabilito all'articolo 21 della direttiva 2006/49/CE;

2. Gli Stati membri possono dispensare i gestori di fondi di investimento alternativi dall'obbligo di detenere fino al 50% dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a) se essi beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione europea.

2 bis. Gli Stati membri esigono che il gestore di fondi di investimento alternativi che è un fondo di investimento alternativo gestito internamente abbia un capitale iniziale di almeno 300 000 EUR.

3. I paragrafi 1, (...) 2 e 2 bis non si applicano ai gestori di fondi di investimento alternativi che, direttamente o indirettamente tramite una società, alla quale il gestore è legato da gestione comune o controllo o da una partecipazione importante diretta o indiretta, gestiscono portafogli di fondi di investimento alternativi le cui attività gestite, non superano in totale la soglia di 500 milioni di EUR qualora gestiscano solo fondi che:

- a) non usano la leva finanziaria a livello di fondo di investimento alternativo;
- b) non prevedono il diritto di riscatto esercitabile per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun fondo di investimento alternativo; nonché
- c) conformemente ai relativi obiettivi e strategia di investimento, effettuano investimenti e disinvestimenti su base non frequente.

Gli Stati membri esigono che il gestore di fondi di investimento alternativi che soddisfa le condizioni del primo comma abbia un capitale iniziale di almeno 50 000 EUR.

4. Il presente articolo non si applica alle società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE che gestiscono anche fondi di investimento alternativi.

Articolo 7

Cambiamenti nella portata dell'autorizzazione

Gli Stati membri esigono che i gestori di fondi di investimento alternativi (...) notificano alle autorità competenti dello Stato membro di origine, prima dell'attuazione, ogni cambiamento materiale delle (...) condizioni per la concessione dell'autorizzazione (...) iniziale, in particolare i cambiamenti materiali del programma di attività degli stessi gestori, della strategia e della politica di investimento dei fondi di investimento alternativi da essi gestiti, (...).

Le autorità competenti, se decidono di imporre restrizioni o respingere i cambiamenti, ne (...) informano i gestori di fondi di investimento alternativi (...) entro due mesi dal ricevimento della notifica. Se le autorità competenti non si oppongono, entro il periodo di valutazione, i cambiamenti possono essere effettuati.

Articolo 8

Revoca dell'autorizzazione

Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata ad un gestore di fondi di investimento alternativi qualora il gestore:

- 0) non utilizzi l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- 1) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- 2) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;
- 2 bis) non soddisfi più le condizioni di cui alla direttiva 2006/49/CE se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;

3) abbia gravemente o sistematicamente violato le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o

3 bis) ricada in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Capo III

Condizioni operative dei gestori di fondi di investimento alternativi

SEZIONE 01: PRINCIPI GENERALI

Articolo 8 bis

Obblighi permanenti

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi esigono che il gestore di fondi di investimento alternativi da esse autorizzato rispetti in ogni momento le disposizioni della presente direttiva.

I fondi propri di un gestore di fondi di investimento alternativi non scendono al di sotto del livello previsto all'articolo 6 bis. Se ciò dovesse accadere, tuttavia, le autorità competenti possono concedere ai gestori di fondi di investimento alternativi in questione, se le circostanze lo giustificano, un periodo limitato per rettificare la situazione o cessare l'attività.

Articolo 8 ter

Partecipazioni qualificate

1. Alle partecipazioni qualificate in un gestore di fondi di investimento alternativi si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, i termini "impresa/imprese di investimento" di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come " gestore/gestori di fondi di investimento alternativi".

SEZIONE 1: CONDOTTA NEGLI AFFARI

Articolo 9

Principi generali

1. Gli Stati membri (...) impongono ai gestori di fondi di investimento alternativi (...) di rispettare in ogni momento le disposizioni seguenti.

Il gestore di fondi di investimento alternativi è tenuto a:

- a) agire in modo onesto (...) nell'esercizio della sua attività nel massimo interesse del fondo di investimento alternativo o degli investitori del fondo di investimento alternativo che gestisce e dell'integrità del mercato;
- b) agire con la competenza, la cura e la diligenza necessari, nel massimo interesse dei fondi di investimento alternativi o degli investitori dei fondi di investimento alternativi che gestisce (...) e dell'integrità del mercato;
- b bis) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace;
- b ter) sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che i fondi di investimento alternativi che gestisce siano trattati in modo equo;
- b quater) conformarsi a tutti gli obblighi regolamentari applicabili all'esercizio delle sue attività in modo da promuovere gli interessi dei fondi di investimento alternativi o degli investitori dei fondi di investimento alternativi che gestisce e l'integrità del mercato;
- c) trattare in modo equo (...) tutti gli investitori dei fondi di investimento alternativi (...).

Nessun investitore può avere un trattamento preferenziale, a meno che tale trattamento sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo.

1 bis. I gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, lettera a):

- a) possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un cliente in quote o azioni del fondo di investimento alternativo che gestiscono, solo previa autorizzazione generale del cliente;
- b) sono soggetti, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d'indennizzo degli investitori.

2. **La Commissione adotta, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2 misure di esecuzione (...)** per specificare i criteri che le autorità competenti devono applicare per stabilire se i gestori di fondi di investimento alternativi rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1.

(...)

Articolo 9 bis

Remunerazione

1. Gli Stati membri impongono ai gestori di fondi di investimento alternativi l'obbligo di applicare, per le categorie di personale, compresa l'alta direzione, le cui attività professionali hanno un impatto concreto sui profili di rischio dei fondi di investimento alternativi che gestiscono, politiche e pratiche retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, il regolamento del fondo o i documenti costitutivi del fondo di investimento alternativo che gestiscono.

Le politiche e pratiche sono complete e proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del gestore di fondi di investimento alternativi e ai fondi di investimento alternativi gestiti. Sono presi in considerazione i principi (...) specificati all'allegato II.

2. Il CESR assicura l'esistenza di orientamenti su politiche retributive sane in linea con i principi di cui all'allegato II. Tali orientamenti tengono altresì conto dei principi di politiche retributive sane enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. Il CESR coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione del 23 gennaio 2009¹ al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive.

Articolo 10

Conflitti di interessi

1. Gli Stati membri impongono ai gestori di fondi di investimento alternativi l'obbligo di adottare ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interessi che sorgono nel corso della gestione di uno o più fondi di investimento alternativi:
 - a) tra i gestori, compresi i rispettivi direttori, dipendenti o persone direttamente o indirettamente legate al gestore da una relazione di controllo, e i (...) fondi di investimento alternativi da essi gestiti o gli investitori di tali fondi, o
 - b) tra un (...) fondo di investimento alternativo e l'altro, o
 - c) tra il fondo di investimento alternativo o gli investitori del fondo di investimento alternativo e un altro cliente del gestore di fondi di investimento alternativi. (...)
(...)(...)
2. Quando le modalità organizzative adottate dal gestore di fondi di investimento alternativi per gestire i conflitti di interessi, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, non bastano a garantire, con ragionevole fiducia, che si eviti il rischio di ledere gli interessi degli investitori, il gestore di fondi di investimento alternativi informa chiaramente gli investitori, prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte dei conflitti di interessi, ed elabora politiche e procedure adeguate.

¹ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

3. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure per specificare:
- a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 1;
 - b) le misure ragionevoli che i gestori di fondi di investimento alternativi sono tenuti ad adottare in materia di procedure interne (...) per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interessi.
- (...)

Articolo 11

Gestione dei rischi

1. Il gestore di fondi di investimento alternativi provvede alla separazione funzionale delle funzioni di gestione dei rischi e di gestione del portafoglio (...).
- Per il gestore di fondi di investimento alternativi per il quale non sarebbe proporzionato separare sotto il profilo funzionale le funzioni di gestione dei rischi e di gestione del portafoglio tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei fondi di investimento alternativi che gestisce, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono approvare una deroga al primo comma, a condizione che il gestore in questione sia comunque in grado di dimostrare che il processo di gestione dei rischi soddisfa i requisiti del presente articolo ed è coerentemente efficace.
2. Il gestore di fondi di investimento alternativi applica adeguati sistemi di gestione dei rischi per misurare e controllare in modo adeguato tutti i rischi associati ad ogni strategia di investimento dei fondi di investimento alternativi e ai quali ogni fondo di investimento alternativo è esposto o può essere esposto.
- Il gestore di fondi di investimento alternativi riesamina i sistemi di gestione dei rischi con frequenza appropriata, almeno una volta l'anno, e li adegua se necessario.

3. Il gestore deve almeno:
- a) attuare una procedura di dovuta diligenza che sia adeguata, documentata e regolarmente aggiornata quando investe per conto del fondo di investimento alternativo, conformemente alla strategia di investimento, agli obiettivi e al profilo di rischio del fondo di investimento alternativo;
 - b) assicurare che i rischi associati a ogni posizione di investimento del fondo di investimento alternativo e il loro effetto complessivo sul portafoglio del fondo possano essere correttamente individuati, misurati e controllati in ogni momento (...), anche (...) mediante l'uso di opportune procedure di prove di stress;
 - c) assicurare che il profilo di rischio del fondo di investimento alternativo corrisponda alle dimensioni, alla struttura di portafoglio e alle strategie e agli obiettivi di investimento del fondo definiti nel regolamento, nei documenti costitutivi, nel prospetto e nella documentazione promozionale del fondo.

4. Soppresso

4 bis. Soppresso (spostato all'art. 21)

5. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure che specificano (...):

a) (...);

b) le condizioni di approvazione di una deroga all'obbligo di separazione funzionale;

c) gli obblighi in materia di gestione dei rischi che il gestore di fondi di investimento alternativi deve rispettare in funzione dei rischi ai quali è esposto per conto dei fondi di investimento alternativi che gestisce e i rischi connessi;

d) gli obblighi di cui al paragrafo 3. (...)

(...)

6. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare la periodicità appropriata per il riesame del sistema di gestione dei rischi e come separare sotto il profilo funzionale la funzione di gestione dei rischi dalla funzione di gestione del portafoglio.

Articolo 12

Gestione delle liquidità

1. Per ogni fondo di investimento alternativo gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, i gestori di fondi di investimento alternativi usano un sistema adeguato per la gestione della liquidità e adottano procedure che consentono loro di controllare il rischio di liquidità del fondo e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del fondo sia conforme alle obbligazioni sottostanti.

I gestori di fondi di investimento alternativi effettuano regolarmente prove di stress, in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali, che consentono loro di valutare (...) il rischio di liquidità dei fondi di investimento alternativi.

2. I gestori di fondi di investimento alternativi assicurano che per ogni fondo di investimento alternativo gestito la strategia di investimento, il profilo di liquidità e la politica dei riscatti siano coerenti.

- 3 La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per specificare (...):

a) i sistemi e le procedure per la gestione delle liquidità (...);

b) quando un fondo di investimento alternativo è considerato diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria di cui al paragrafo 1;

c) (...).

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare la coerenza tra strategia di investimento, profilo di liquidità e politica dei riscatti di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Investimenti in posizioni di cartolarizzazione

Per assicurare l'uniformità transettoriale e per eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che assemblano prestiti in titoli negoziabili e in altri strumenti finanziari (emittenti) e i gestori di fondi di investimento alternativi che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari per conto di uno o più fondi di investimento alternativi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per stabilire i requisiti nei seguenti ambiti:

- a) i requisiti che l'emittente deve rispettare affinché il gestore di fondi di investimento alternativi possa investire in titoli o altri strumenti finanziari del predetto tipo emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto di uno o più fondi di investimento alternativi, ivi compresi requisiti che garantiscano che l'emittente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5 per cento;
- b) i requisiti qualitativi che deve rispettare il gestore di fondi di investimento alternativi che investe in questi titoli o altri strumenti finanziari per conto di uno o più fondi di investimento alternativi.

(...)

SEZIONE 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

Articolo 14

Capitale iniziale e fondi propri (...)

Cfr. articolo 6 bis.

SEZIONE 3 - REQUISITI ORGANIZZATIVI

Articolo 15

Principi generali

1. I gestori di fondi di investimento alternativi ricorrono in ogni momento a risorse umane e tecniche adeguate e adatte per la buona (...) gestione dei fondi.
(...)

In particolare, tenuto conto anche della natura dei fondi di investimento alternativi gestiti dal gestore, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore esigono che quest'ultimo:

- a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga il fondo di investimento alternativo possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività del fondo di investimento alternativo gestito dal gestore siano investite conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore;
- b) si doti e applichi disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a impedire che conflitti di interessi ledano gli interessi dei fondi di investimento alternativi e dei loro investitori.

2. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure per specificare:

a) l'organizzazione e i meccanismi di cui al paragrafo 1, lettera a) e

b) le strutture e i requisiti organizzativi volti a contenere al massimo i conflitti d'interesse di cui al paragrafo 1, lettera b).

(...)

Articolo 16

Valutazione

1. I gestori di fondi di investimento alternativi assicurano che per ogni fondo di investimento alternativo da essi gestito (...) siano stabilite procedure adeguate e uniformi affinché si possa procedere alla corretta valutazione delle attività del fondo di investimento alternativo conformemente al presente articolo.

Ad eccezione dei fondi di investimento alternativi di tipo chiuso le cui azioni o quote sono negoziate in un mercato regolamentato, i gestori di fondi di investimento alternativi assicurano altresì che il valore netto di inventario per azione o quota del (...) fondo di investimento alternativo possa essere calcolato e reso pubblico conformemente al presente articolo.

1 bis. Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore netto di inventario per azione o quota del fondo di investimento alternativo (...) sono fissate dalla legislazione del paese in cui il fondo di investimento alternativo è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo.

1 ter. Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che il settore delle attività valutato e il valore netto di inventario per azione o quota siano calcolati e pubblicati almeno una volta l'anno. Il regolamento o i documenti costitutivi del fondo di investimento alternativo possono escludere la pubblicazione. In caso di fondo di investimento alternativo di tipo aperto, le valutazioni e i calcoli sono inoltre effettuati con una frequenza adeguata alle specificità delle attività detenute dal fondo e alla politica di emissione e riscatto del medesimo. (...)

1. quater(...) Il gestore di fondi di investimento alternativi assicura l'indipendenza della funzione di valutazione qualora riceva un onorario, una commissione o altra forma di remunerazione direttamente o indirettamente legato al rendimento del fondo di investimento alternativo, sia che la funzione di valutazione venga esercitata dal gestore di fondi di investimento alternativi o da un valutatore esterno. In tutti gli altri casi, il gestore di fondi di investimento alternativi assicura l'indipendenza della funzione di valutazione tenuto conto di natura, dimensione e complessità di ciascun fondo d'investimento alternativo che gestisce.

2. In caso di ricorso ad un valutatore esterno, il gestore di fondi di investimento alternativi deve essere in grado di dimostrare che il terzo è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione, che è stato scelto con la dovuta cura e che il gestore è in grado di controllare in modo effettivo e in qualsiasi momento l'attività del valutatore esterno. Il ricorso ad un valutatore esterno non deve ostacolare l'effettiva vigilanza del gestore e, in particolare, non deve impedire al gestore di agire nel miglior interesse degli investitori né deve impedire che il fondo sia gestito secondo tale criterio.

2 bis. Il valutatore esterno:

a) è soggetto a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o norme deontologiche;

b) offre sufficienti garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la funzione di valutazione pertinente;

c) è titolare di un'assicurazione della responsabilità civile professionale adeguata alla funzione di valutazione in questione e alla potenziale responsabilità che ne deriva.

2 ter. Il gestore di fondi di investimento alternativi notifica la nomina del valutatore esterno alle autorità competenti del suo Stato membro di origine, le quali possono esigere la nomina di un altro valutatore esterno qualora non siano o non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 bis.

2 quater. Il valutatore esterno esercita la funzione di valutazione con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari.

È responsabile nei confronti del gestore di fondi di investimento alternativi, del fondo di investimento alternativo e degli investitori del fondo di investimento alternativo per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza della mancata valutazione.

La responsabilità nei confronti degli investitori del fondo di investimento alternativo può essere invocata direttamente oppure indirettamente tramite il gestore di fondi di investimento alternativi, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti tra il valutatore esterno, il gestore e gli investitori.

2 quinquies. Qualora la funzione di valutazione non sia indipendente, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono esigere che il gestore di fondi di investimento alternativi faccia verificare le sue procedure di valutazione e/o valutazioni da un valutatore esterno o, se del caso, da un revisore dei conti. (...)

4. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure per specificare:

- a) i criteri relativi alle procedure per la corretta valutazione delle attività e delle azioni o quote dei fondi di investimento alternativi;
- b) il livello adeguato di indipendenza della funzione di valutazione;
- c) quando la funzione di valutazione non è indipendente ai sensi del paragrafo 2 quinquies; e
- d) le garanzie professionali che il valutatore esterno deve offrire per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione. (...)
- e) l'assicurazione della responsabilità civile professionale che deve essere adeguata alla funzione di valutazione in questione e alla potenziale responsabilità che ne deriva.

5. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare la frequenza delle valutazioni effettuate da fondi di tipo aperto adeguata alle attività detenute dal fondo e alla politica di emissione e riscatto del medesimo.

(...)

Articolo 17

Depositario

1. Per ogni fondo di investimento alternativo stabilito nell'Unione che gestisce, il gestore di fondi di investimento alternativi assicura che sia nominato un depositario per l'esercizio delle seguenti funzioni di deposito:
- a) assicurare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per conto di questi all'atto della sottoscrizione delle azioni o quote dei fondi di investimento alternativi gestiti dal gestore e tutti i pagamenti ricevuti dagli investitori o a loro beneficio all'atto del riacquisto delle azioni o quote del fondo siano correttamente registrati (...) in conti separati aperti a nome del fondo o del gestore che agisce per conto del fondo presso una dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2006/73/CE della Commissione;
 - b) custodire gli strumenti finanziari appartenenti al fondo di investimento alternativo, in particolare:
 - i) custodire tutti gli strumenti finanziari laddove possibile e assicurare che siano registrati nei libri del depositario in conti separati aperti a nome del fondo di investimento alternativo, di modo che possano in ogni momento essere identificati chiaramente come appartenenti ad un determinato fondo;
 - ii) conservare i dati necessari per verificare la proprietà degli strumenti finanziari che non possono essere custoditi sulla base delle informazioni fornite dal gestore di fondi di investimento alternativi e di prove esterne delle operazioni effettuate;

b ter) assicurarsi che gli strumenti finanziari di cui alla lettera b), punto i) non possano essere riutilizzati senza il previo consenso del gestore di fondi di investimento alternativi e che tale consenso non sia stato revocato.

c) verificare se il fondo di investimento alternativo o il gestore per conto del fondo di investimento alternativo detenga un diritto di proprietà su tutte le altre attività nelle quali il fondo di investimento alternativo investe, sulla base di prove interne ed esterne della proprietà.

(...)

1 bis. Oltre alle funzioni di cui al paragrafo 1, il depositario assicura che:

a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, il riscatto o l'annullamento delle azioni o quote del fondo d'investimento alternativo avvengano conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del fondo;

b) le attività del fondo di investimento alternativo siano valutate e che il valore netto di inventario delle azioni o quote del fondo sia calcolato conformemente alle norme e procedure di cui all'articolo 16 (...); b bis) (...)

c) nelle operazioni relative alle attività del fondo di investimento alternativo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso;

d) non siano eseguite istruzioni del gestore di fondi di investimento alternativi al depositario contrarie alla legislazione nazionale applicabile o al regolamento o ai documenti costitutivi del fondo;

e) i redditi del fondo di investimento alternativo ricevano la destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile o al regolamento del fondo.

2. I gestori di fondi di investimento alternativi non possono fungere da depositario.

2 bis. Nell'ambito dei rispettivi ruoli, il gestore di fondi di investimento alternativi e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e (...) nell'interesse del fondo di investimento alternativo o degli investitori del fondo (...).

3. Il depositario:

a) è un ente creditizio con sede legale nell'Unione e autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE (...); oppure

b) è un'impresa di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2004/39/CE a fornire anche il servizio accessorio di affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell'allegato I, sezione B, punto 1 di tale direttiva, con sede legale nell'Unione e soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi; in ogni caso le imprese di investimento possiedono fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 9 della suddetta direttiva; oppure

c) (...) appartiene ad altre categorie di istituti soggetti a regolamentazione prudenziale e a vigilanza continua e che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva a norma dell'articolo 55, rientrano nelle categorie di istituti per le quali gli Stati membri abbiano stabilito che possono essere scelte come depositari a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 della direttiva 2009/65/CE.

Oltre alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, gli Stati membri possono anche consentire che, per i fondi di investimento alternativi che non utilizzano la leva fiscale e che non prevedono il diritto di riscatto esercitabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun fondo di investimento alternativo, il depositario sia un soggetto che eserciti funzioni di deposito nel quadro di attività professionali o commerciali per le quali è soggetto a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o norme deontologiche e che offra garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter esercitare in modo efficace le funzioni di deposito pertinenti e il rispetto degli obblighi attinenti a dette funzioni.

4. (...) Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). I terzi possono a loro volta subdelegare tali funzioni. Il depositario non delega funzioni con l'intento di sottrarsi agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il depositario può delegare a terzi le funzioni di custodia di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) solo se in grado di dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega.

Quando il depositario delega la funzione di custodia di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i), deve assicurarsi che il subcustode soddisfi le seguenti condizioni:

- a) è soggetto a vigilanza nella giurisdizione competente;
- b) dispone di strutture e conoscenze specialistiche adeguate e proporzionate alla natura e complessità degli strumenti finanziari del fondo d'investimento alternativo da esso custoditi;
- c) è soggetto ad un controllo periodico volto ad assicurare che gli strumenti finanziari e altri valori mobiliari siano in suo possesso;
- d) separa gli strumenti finanziari e altri valori mobiliari dalle proprie attività; e
- e) può utilizzare gli strumenti finanziari e altri valori mobiliari solo previo consenso del gestore di fondi di investimento alternativi e del depositario e se tale consenso non è stato revocato; in caso di subdelega, il previo consenso richiesto deve essere dato dal depositario.

4 bis. Il depositario usa la dovuta competenza, cura e diligenza per la scelta, la nomina e il riesame periodico dei terzi di cui al paragrafo 4.

4 ter. In caso di perdita di strumenti finanziari custoditi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i), il depositario restituisce senza indugio al fondo di investimento alternativo o agli investitori del fondo strumenti finanziari dello stesso tipo o l'importo corrispondente. Tale responsabilità non è pregiudicata da una delega ad un subcustode ai sensi del paragrafo 4.

Tuttavia, in caso di perdita di strumenti finanziari custoditi da un subcustode, il depositario può, su base contrattuale, essere esonerato da tale responsabilità se può provare che ha adempiuto agli obblighi che gli derivano dai paragrafi 4 e 4 bis e che è ragionevole stabilire siffatto esonero per contratto.

Il contratto dovrebbe (...) indicare chiaramente i motivi di esonero, le parti che assumono la responsabilità e le condizioni alle quali viene assunta la responsabilità. Il gestore di fondi di investimento alternativi, **il fondo di investimento alternativo e gli investitori del fondo di investimento alternativo** sono inoltre informati dell'accordo prima della relativa attuazione.

5. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore di fondi di investimento alternativi, del fondo di investimento alternativo e degli investitori del fondo di investimento alternativo per ogni altro pregiudizio da essi subito in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi che gli derivano dai paragrafi 1, 1 bis, 2 bis, 4 e 4 bis. Un'eventuale delega ai sensi del paragrafo 4 lascia impregiudicata la responsabilità del depositario.

(...)

6. La responsabilità nei confronti degli investitori del fondo di investimento alternativo può essere invocata direttamente oppure indirettamente tramite il gestore di fondi di investimento alternativi, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti tra il depositario, il gestore e gli investitori.

7. La responsabilità di cui ai paragrafi 4 ter e 5 non si applica in caso di circostanze imprevedibili esterne a chi le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.

8. Su richiesta, il depositario mette a disposizione delle autorità competenti del suo Stato membro di origine tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni e necessarie alle autorità competenti per la vigilanza sul gestore di fondi d'investimento alternativi. Se lo Stato membro di origine del gestore di fondi d'investimento alternativi è diverso da quello del depositario, le autorità competenti dello Stato membro di origine del depositario condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi d'investimento alternativi.
9. Il depositario nominato è stabilito nello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo. La nomina di un depositario è soggetta all'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine del fondo d'investimento alternativo o, qualora il fondo d'investimento alternativo non sia regolamentato, delle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi d'investimento alternativi.
10. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure per specificare:
- a) (...);
- b) i concetti di custodia e detenzione, (...) la determinazione dei casi in cui gli strumenti finanziari possono essere custoditi e dei casi in cui si ha perdita di strumenti finanziari o altro tipo di pregiudizio;
- c) i doveri di vigilanza dei depositari;
- c bis) i soggetti e i requisiti ad essi applicabili di cui al paragrafo 3, secondo comma;
- d) le condizioni di delega, compresi gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari e la determinazione dei casi in cui sussistono motivi oggettivi per la delega, l'esigenza di meccanismi di cooperazione con altre giurisdizioni, le condizioni alle quali un depositario può essere ragionevolmente esonerato dalla sua responsabilità conformemente al paragrafo 4 ter, secondo comma e **il quadro contrattuale che stabilisce i motivi di esonero;**

d bis) le condizioni di subdelega;

e) le condizioni di approvazione dei depositari (...).

(...)

11. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare:

a) le modalità per la separazione dei pagamenti in conti diversi e

b) le modalità per la separazione degli strumenti finanziari in conti diversi.

SEZIONE 4 – DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTORE DI FONDI DI INVESTIMENTO

ALTERNATIVI

Articolo 18

Delega

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che intendono delegare a terzi l'esecuzione, per loro conto, di una o più delle loro funzioni (...) devono notificarlo alle autorità competenti del loro Stato membro di origine prima che le modalità di delega diventino effettive. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) (...) le persone che svolgono di fatto le attività del terzo devono possedere un livello adeguato di onorabilità e di esperienza;
 - b) quando la delega riguarda la gestione del portafoglio o la gestione dei rischi, (...) il mandato deve essere conferito solo a imprese autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza; quando questa condizione non può essere soddisfatta, la delega può essere conferita solo a condizione di essere approvata in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro di origine;
 - b bis) quando la delega riguarda la gestione del portafoglio o la gestione dei rischi ed è conferita a un'impresa di un paese terzo, oltre ai requisiti di cui alla lettera b), è assicurata la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e l'autorità di vigilanza dell'impresa;
 - c) la delega non ostacola l'effettiva vigilanza del gestore, in particolare non deve impedire al gestore di agire nel miglior interesse del fondo o degli investitori né deve impedire che il fondo sia gestito secondo tale criterio;

- d) il gestore di fondi di investimento alternativi deve essere in grado di dimostrare che il terzo è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione, che è stato scelto con la dovuta cura e che il gestore è in grado di controllare in modo effettivo e in qualsiasi momento l'attività delegata, di dare in ogni momento istruzioni al terzo e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi degli investitori.

La delega della gestione del portafoglio o della gestione dei rischi non può essere concessa ad un depositario o a un delegato del depositario. La delega della gestione del portafoglio o della gestione dei rischi non può essere concessa a (...) (...) (...) soggetti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto con quelli del gestore o degli investitori del fondo di investimento alternativo (...) a meno che tali conflitti possano essere gestiti.

Il gestore esamina su base continuativa i servizi forniti da ogni terzo.

2. La delega da parte del gestore di qualsiasi funzione a terzi non ha incidenza sulla responsabilità del gestore. Il gestore non delega le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma. (...)
3. Il terzo (...) può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e sia informato il gestore.
4. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per specificare quanto segue:
 - a) le condizioni di (...) soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 1;
 - b) le condizioni alle quali il gestore ha delegato le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma e pertanto non è più considerato gestore del fondo di investimento alternativo ai fini del paragrafo 2.

(...)

Capo IV

Obblighi di trasparenza

Articolo 19

Relazione annuale

1. Per ogni fondo di investimento alternativo gestito, il gestore di fondi di investimento alternativi mette a disposizione una relazione annuale per ogni esercizio al più tardi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. La relazione annuale è (...) fornita agli investitori su richiesta. La relazione annuale è messa a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri di origine del fondo e del gestore. (...)

Se il fondo è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale in conformità della direttiva 2004/109/CE, soltanto le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e) devono essere fornite agli investitori su richiesta, separatamente o come parte supplementare della relazione finanziaria annuale. In quest'ultimo caso la relazione finanziaria annuale è pubblicata al più tardi entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

2. La relazione annuale comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) il bilancio o lo stato patrimoniale;
 - b) il conto dei redditi e delle spese dell'esercizio;
 - c) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
 - d) importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dal gestore del fondo di investimento alternativo e numero dei beneficiari nonché, se del caso, carried interest (o commissioni di performance) versati dal fondo di investimento alternativo;

e) l'importo complessivo delle retribuzioni diviso per alti dirigenti e membri del personale le cui azioni hanno un impatto diretto sul profilo di rischio del fondo di investimento alternativo.

3. I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio¹. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione annuale.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire al gestore di fondi di investimento alternativi che gestisce fondi stabiliti fuori dall'Unione di sottoporre le relazioni annuali di tali fondi a una revisione conforme ai principi contabili internazionali vigenti nel paese in cui il fondo è stabilito e sottoposto a revisione contabile autorizzata.

4. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per specificare il contenuto (...) della relazione annuale. Tali misure saranno adeguate al tipo di (...) fondi di investimento alternativi ai quali si applicano.
(...)

¹ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

Articolo 20
Informativa agli investitori

1. I gestori di fondi di investimento alternativi (...) mettono a disposizione degli investitori del fondo di investimento alternativo (...) le seguenti informazioni prima (...) che essi investano nel fondo, nonché le relative modifiche:
- a) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo di investimento alternativo, (...) dei tipi di attività in cui il fondo può investire e delle tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi associati, di ogni eventuale restrizione all'investimento applicabile, delle circostanze in cui il fondo può utilizzare la leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva finanziaria autorizzati e dei rischi associati e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria;
 - b) una descrizione delle procedure secondo le quali il fondo di investimento alternativo può cambiare la sua strategia di investimento o la sua politica di investimento, o entrambe;
 - c) una descrizione delle principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell'investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'esistenza o non di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è (...) stabilito il fondo di investimento alternativo;
 - d) l'identità del gestore del fondo di investimento alternativo, del depositario (...) e del revisore del fondo di investimento alternativo e di ogni altro prestatore di servizi ed una descrizione dei loro obblighi e dei diritti degli investitori (...);
 - e) una descrizione delle funzioni di gestione o di deposito delegate (...), l'identità del delegato e gli eventuali conflitti di interesse che possano risultare da tali deleghe;
 - f) una descrizione della procedura di valutazione del fondo di investimento alternativo e, (...) della metodologia per la determinazione del prezzo utilizzata per valutare le attività, ivi compresi i metodi utilizzati per valutare le attività difficili da valutare, conformemente all'articolo 16;

- g) una descrizione della gestione del rischio di liquidità del fondo di investimento alternativo, ivi compresi i diritti di riscatto in circostanze normali e in circostanze eccezionali, gli accordi esistenti con gli investitori in materia di riscatto e il modo in cui il gestore di fondi di investimento alternativi garantisce la parità di trattamento degli investitori;
- h) una descrizione di tutte le commissioni, i costi e le spese e dei loro importi massimi, sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;
- i) quando un investitore ottiene un trattamento preferenziale o il diritto di ottenere un trattamento preferenziale, (...) una descrizione del trattamento preferenziale;
- j) l'ultima relazione annuale di cui all'articolo 19:(...)
- k) (...)
- l) modalità e condizioni di emissione e di vendita delle quote o azioni;
- m) l'ultimo valore netto di inventario del fondo di investimento alternativo o l'ultimo prezzo di mercato della quota o azione del fondo, conformemente all'articolo 16;
- m bis) il regime di responsabilità tra il valutatore esterno, il gestore del fondo di investimento alternativo e gli investitori;
- n) ove disponibile, il rendimento storico del fondo di investimento alternativo

1 bis. I gestori di fondi di investimento alternativi informano gli investitori prima che investano nel fondo di investimento alternativo delle disposizioni prese dal depositario per essere esonerato contrattualmente dalla responsabilità conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 ter, secondo comma. I gestori informano inoltre senza indugio gli investitori di eventuali modifiche rispetto alla responsabilità del depositario.

1 ter. Quando il fondo di investimento alternativo è tenuto a pubblicare un prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE¹ o in conformità del diritto nazionale, soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n) e al paragrafo 1 bis che sono supplementari rispetto a quelle contenute nel prospetto devono essere divulgate separatamente o come informazioni supplementari nel prospetto.

2. Per ogni fondo di investimento alternativo gestito il gestore comunica periodicamente agli investitori:

- a) la percentuale di attività del fondo di investimento alternativo oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
- b) qualsiasi nuova disposizione adottata per gestire la liquidità del fondo di investimento alternativo;
- c) il profilo di rischio attuale del fondo di investimento alternativo e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal gestore per gestire i rischi.

3. Il gestore di fondi di investimento alternativi che gestisce uno o più fondi che utilizzano sistematicamente la leva finanziaria comunica per ogni fondo:

- a) il livello massimo della leva finanziaria che il gestore può utilizzare per conto del fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie reali o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria;
- b) periodicamente l'importo totale della leva finanziaria utilizzata da tale fondo di investimento alternativo.

¹ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

4(...). La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per specificare gli obblighi di informazione dei gestori di fondi di investimento alternativi (...) di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali misure saranno adeguate al tipo di gestore di fondi di investimento alternativi ai quali si applicano.

(...)

Articolo 21

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti

1. Il gestore di fondi di investimento alternativi comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro di origine informazioni sui principali mercati e strumenti in cui negozia per conto dei fondi di investimento alternativi che gestisce. Esso fornisce informazioni aggregate sui principali strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle principali esposizioni e sulle concentrazioni più importanti di ogni fondo di investimento alternativo che gestisce.
2. Per ogni fondo di investimento alternativo che gestisce, il gestore (...) fornisce (...) gli elementi seguenti alle autorità competenti del suo Stato membro di origine:
 - a) la percentuale di attività del fondo di investimento alternativo oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
 - b) qualsiasi nuova disposizione adottata per gestire la liquidità del fondo di investimento alternativo;
 - c) il profilo di rischio attuale del fondo di investimento alternativo e gli strumenti di gestione dei rischi utilizzati dal gestore di fondi di investimento alternativi per gestire (...) il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e altri rischi incluso il rischio operativo;
 - d) le principali categorie di attività in cui il fondo di investimento alternativo ha investito;
 - e) se pertinente, l'utilizzo della vendita allo scoperto (...);

f) i risultati delle prove di stress eseguite in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.

3. Per ogni fondo di investimento alternativo che gestisce, il gestore di fondi di investimento alternativi (...) fornisce su richiesta i documenti seguenti alle autorità competenti del suo Stato membro di origine:

a) la relazione annuale per ogni fondo di investimento alternativo gestito per ogni esercizio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

b) alla fine di ogni trimestre, un elenco dettagliato di tutti i fondi di investimento alternativi gestiti.

4. I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono uno o più fondi che utilizzano sistematicamente la leva finanziaria mettono a disposizione delle autorità competenti del loro Stato membro di origine le informazioni sul livello generale di leva finanziaria utilizzato da ogni fondo di investimento alternativo gestito, i dati disaggregati della leva finanziaria derivante dal prestito di contante o di titoli e della leva finanziaria incorporata in derivati e i dati sulla misura di riutilizzo delle loro attività nel quadro di accordi di leva finanziaria.

Le informazioni includono l'identità delle cinque maggiori fonti di contante e di titoli in prestito per ogni fondo di investimento alternativo gestito dal gestore e gli importi della leva finanziaria ricevuti da ognuno dei predetti soggetti per ogni fondo gestito dal gestore.

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine di un gestore di fondi di investimento alternativi abbiano accesso alle informazioni sull'utilizzo della vendita allo scoperto per conto di fondi di investimento alternativi gestiti dal gestore, per determinare in che misura l'utilizzo della vendita allo scoperto contribuisca ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati. Le autorità competenti dello Stato membro di origine assicurano inoltre che tali informazioni, in relazione a tutti i gestori di fondi di investimento alternativi su cui esercitano la vigilanza, siano messe a disposizione in maniera adeguata delle altre autorità competenti, del CESR e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento .../.../CE tramite le procedure stabilite all'articolo 46 sulla cooperazione in materia di vigilanza.

5. Ove necessario per l'efficace monitoraggio del rischio sistemico, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono richiedere informazioni supplementari rispetto a quelle descritte nel presente articolo, su base periodica o ad hoc.

6(...). La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per specificare gli obblighi di segnalazione e di informazione (...) di cui ai paragrafi da 1 a 5 (...).

(...)

Tali misure tengono conto delle necessità di evitare alle autorità competenti oneri amministrativi eccessivi.

Capo V

Gestori di tipi specifici di fondi di investimento alternativi

SEZIONE 1 – GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHE UTILIZZANO LA LEVA FINANZIARIA

Articolo 22

Ambito di applicazione

Soppresso

Articolo 23

Informativa agli investitori

Soppresso

Articolo 24

Segnalazione alle autorità competenti

Soppresso

Articolo 25

Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti in materia di leva finanziaria

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine utilizzino le informazioni raccolte (...) ai sensi dell'articolo 21 (...) per determinare in che misura l'utilizzo della leva finanziaria contribuisca ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri di origine assicurano che tutte le informazioni raccolte (...) ai sensi dell'articolo 21 (...), (...) per tutti i gestori di fondi di investimento alternativi di cui assicurano la vigilanza e le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 2 ter, siano messe a disposizione delle (...) autorità competenti degli altri Stati membri, del CESR e del CERS tramite le procedure stabilite all'articolo 46 sulla cooperazione in materia di vigilanza. Esse (...) forniscono altresì tempestivamente le informazioni tramite questo meccanismo e bilateralmente (...) alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora un gestore di fondi di investimento alternativi sotto la loro responsabilità, o il fondo di investimento alternativo da esso gestito, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri.

3. Soppresso

3 bis. Le autorità competenti valutano i rischi che l'uso della leva finanziaria da parte di un gestore di fondi di investimento alternativi riguardo al fondo gestito può comportare e, ove ritenuto necessario (...) per assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore, previa notifica al CESR (...) impongono limiti (...) al livello di leva finanziaria che un gestore di fondi di investimento alternativi può (...) utilizzare o altre restrizioni alla gestione del fondo di investimento alternativo da esso gestito (...) per limitare la misura in cui l'utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi informano le autorità competenti dello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo e il CERS delle misure adottate al riguardo, tramite le procedure stabilite all'articolo 46 sulla cooperazione in materia di vigilanza.

3ter. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure indicanti i principi che precisano le circostanze nelle quali le autorità competenti ricorrono alle disposizioni di cui al paragrafo 3 bis, tenendo conto delle diverse strategie dei fondi di investimento alternativi, delle diverse condizioni di mercato in cui i fondi operano e degli eventuali effetti prociclici risultanti dal ricorso alle disposizioni.

**SEZIONE 2 – OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVI CHE ACQUISISCONO IL CONTROLLO DI SOCIETÀ NON QUOTATE ED
EMITTENTI**

Articolo

26 Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica:

- a) ai gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono uno o più fondi i quali individualmente o congiuntamente acquisiscono il controllo (...) di una società non quotata (...);
- b) ai gestori di fondi di investimento alternativi che hanno concluso un accordo con uno o più altri gestori di fondi di investimento alternativi che consenta ai fondi gestiti da detti gestori di acquisire il controllo (...) della società non quotata.

Ai fini della presente sezione il controllo si acquisisce con più del 50% dei diritti di voto di una società non quotata.

2. La presente sezione non si applica se (...) le società non quotate sono piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2bis. La presente sezione non si applica se le società non quotate sono società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

2ter. L'articolo 28 bis si applica anche riguardo al controllo di emittenti. Ai fini di detto articolo si applica *mutatis mutandis* il presente articolo, paragrafi 1 e 2.

2quater. La presente sezione si applica conformemente alle condizioni e restrizioni relative all'articolo 6 della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori¹.

2quinquies. La presente sezione si applica fatte salve le norme adottate dagli Stati membri in relazione all'acquisizione di partecipazioni in emittenti e società non quotate nei loro territori.
(...)

Articolo 27

Notifica dell'acquisizione del controllo di società non quotate

1. Gli Stati membri (...) dispongono che qualora il gestore di fondi di investimento alternativi (...) raggiunga la posizione di poter esercitare il controllo di (...) una società non quotata, egli notifici a detta società e (...) agli azionisti, le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del gestore di fondi di investimento alternativi o possono essere messi a disposizione dalla società non quotata o tramite un registro a cui il gestore ha o può avere accesso, le informazioni (...) specificate al paragrafo 2.

La notifica viene effettuata non appena possibile, ma non oltre (...) dieci giorni lavorativi, di cui il primo sia il giorno in cui il gestore ha raggiunto la posizione di poter esercitare il controllo (...).

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) la situazione risultante in termini di diritti di voto;

¹ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

- b) le condizioni nelle quali è stato raggiunto (...) il controllo, ivi comprese le informazioni sull'identità dei diversi azionisti partecipanti, l'eventuale persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare il diritto di voto per conto loro e, se del caso, la catena di imprese attraverso cui sono detenuti di fatto i diritti di voto;
- c) la data in cui (...) il controllo è stato raggiunto (...).

Articolo 28

Informazioni da comunicare in caso di acquisizione del controllo (...) di società non quotate

1. (...) Gli Stati membri (...) dispongono che, qualora il gestore di fondi di investimento alternativi (...) raggiunga la posizione di poter esercitare il controllo (...) di una società non quotata, egli comunichi le informazioni di cui al secondo comma (...) alla società non quotata, ai suoi (...) azionisti, le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del gestore di fondi di investimento alternativi o possono essere messi a disposizione dalla società non quotata o tramite un registro a cui il gestore ha o può avere accesso, e (...) ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di tali rappresentanti, ai lavoratori stessi.

(...)

(...) Il gestore di fondi di investimento alternativi comunica le seguenti informazioni alla società (...) interessata, ai suoi azionisti e ai rappresentanti dei lavoratori:
 - d) l'identità del gestore di fondi di investimento alternativi che, individualmente o in accordo con altri gestori di fondi di investimento alternativi, ha raggiunto (...) il controllo;
 - e) (...)
 - f) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, in particolare tra il gestore di fondi di investimento alternativi e la società non quotata;

- g) la politica in materia di comunicazione esterna e interna della società non quotata, in particolare per quanto riguarda i lavoratori.

2. Soppresso

Articolo 28 bis

Informazioni sulla leva finanziaria da comunicare in caso di acquisizione del controllo di società non quotate e di emittenti

Gli Stati membri dispongono che qualora il gestore di fondi di investimento alternativi raggiunga la posizione di poter esercitare il controllo di una società non quotata o di un emittente, egli fornisca senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di origine e agli investitori del fondo di investimento alternativo interessato le informazioni sull'indebitamento, diretto o indiretto, della società non quotata o dell'emittente, immediatamente prima e immediatamente dopo che il controllo è stato raggiunto e, senza indugio, ogniqualvolta si verificano modifiche rilevanti.

Articolo 29

Disposizioni specifiche in merito alla relazione annuale dei fondi di investimento alternativi che esercitano il controllo (...) di società non quotate

1. Gli Stati membri (...) dispongono che il gestore di fondi di investimento alternativi includa (...) nella relazione annuale di cui all'articolo 19 per ogni fondo (...) di cui all'articolo 26, paragrafo 1 (...) le seguenti informazioni aggiuntive (...) sulla società non quotata pertinente, qualora il gestore di fondi di investimento alternativi raggiunga la posizione di poter esercitare il controllo:

- a) (...) gli sviluppi operativi e finanziari, in particolare la presentazione dei ricavi e degli utili, la struttura del capitale e la descrizione, compresi i relativi fattori essenziali, della natura delle operazioni della società e le sue attività principali, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, nonché di eventuali nuovi prodotti e/o servizi significativi che sono stati introdotti e, ove lo sviluppo di nuovi prodotti o di servizi sia stato reso pubblico, lo stato di avanzamento di tale sviluppo;
- b) (...)
- c) (...) il numero di lavoratori al termine del periodo coperto dalla relazione (e le modifiche di tale numero, se rilevanti);
- d) la dichiarazione su disinvestimenti significativi di attività.
(...)
(...)

2 bis. Un gestore di fondi di investimento alternativi esentato ai sensi dell'articolo 34 bis dall'obbligo di mettere a disposizione relazioni annuali per uno o più fondi di investimento alternativi che gestisce mette a disposizione per ciascuno di tali fondi un documento contenente almeno le informazioni specificate al paragrafo 1 del presente articolo per ogni esercizio, al più tardi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. Il documento è fornito agli investitori su richiesta ed è messo a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi.

3. Soppresso

4. Soppresso

Articolo 30

*Disposizioni specifiche riguardanti le società le cui azioni non sono più ammesse alla negoziazione
su un mercato regolamentato*

Soppresso

Capo VI

Diritti dei gestori di fondi di investimento alternativi di commercializzare e gestire fondi di investimento alternativi nell'Unione

Articolo 31

Commercializzazione di azioni o quote di fondi di investimento alternativi nello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato può commercializzare azioni o quote di un fondo di investimento alternativo che gestisce e che è stabilito in uno Stato membro presso gli investitori professionali nello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi quando sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

Qualora il fondo di investimento alternativo sia un fondo feeder il diritto di commercializzare di cui al primo comma è soggetto alla condizione che il fondo di investimento alternativo master sia stabilito in uno Stato membro e sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato.

2. Il gestore di fondi di investimento alternativi trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine in merito a ciascun fondo di investimento alternativo che intende commercializzare.

La notifica comprende i seguenti elementi:

- a) l'identità del fondo di investimento alternativo che intende commercializzare e le informazioni sul luogo in cui il fondo è (...) stabilito;
- b) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo di investimento alternativo;
- b bis) identità del depositario;
- c) una descrizione del fondo di investimento alternativo o ogni altra informazione messa a disposizione degli investitori;

- d) se pertinente, informazioni sulle modalità stabilite per impedire che azioni o quote del fondo di investimento alternativo vengano commercializzate presso gli investitori al dettaglio, anche qualora il gestore faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento per il (...) fondo di investimento alternativo.
3. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa ai sensi del paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi comunicano al gestore stesso se può iniziare a commercializzare il fondo di investimento alternativo indicato nella notifica di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi possono impedire la commercializzazione del fondo di investimento alternativo soltanto se le informazioni fornite nella notifica dimostrano che la sua gestione non è conforme a una o più disposizioni della presente direttiva.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi comunicano inoltre alle autorità competenti dello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo che il gestore può iniziare a commercializzare azioni o quote del fondo.

(...)

4. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri (...) dispongono che i fondi di investimento alternativi gestiti dai gestori di fondi di investimento alternativi siano commercializzati solo presso investitori professionali.

(...)

Articolo 32

Facoltà per gli Stati membri di consentire la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi presso gli investitori al dettaglio

1. Fatti salvi gli altri strumenti del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri possono consentire ai gestori di fondi di investimento alternativi di commercializzare (...) presso gli investitori al dettaglio (...) sul loro territorio le azioni o quote dei fondi che gestiscono, indipendentemente dal fatto che i fondi di investimento alternativi siano commercializzati su base nazionale o transnazionale o siano stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo.

In tali casi, (...) gli Stati membri possono imporre a carico del gestore o del fondo di investimento alternativo obblighi più severi di quelli applicabili ai fondi di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali sul suo territorio. Tuttavia gli Stati membri non possono imporre ai fondi di investimento alternativi stabiliti in un altro Stato membro e commercializzati su base transnazionale obblighi più severi o supplementari rispetto ai fondi di investimento alternativi commerciati a livello nazionale.

2. Gli Stati membri che permettono la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi agli investitori al dettaglio nel loro territorio, entro un anno dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, comunicano alla Commissione e al CESR:
 - a) i tipi di fondi di investimento alternativi che i gestori di fondi di investimento alternativi possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio;
 - b) ogni obbligo supplementare che lo Stato membro impone per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al CESR anche ogni modifica successiva in relazione al primo comma.

Articolo 33

Condizioni per la commercializzazione in (...) Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi

1. Gli Stati membri assicurano che il (...) gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato (...) possa (...) commercializzare (...) le azioni o le quote di un fondo di investimento alternativo che gestisce e che è stabilito in uno Stato membro presso investitori professionali in uno (...) Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dal gestore di fondi di investimento alternativi quando sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. (...) Qualora il fondo di investimento alternativo sia un fondo feeder il diritto di commercializzare di cui al primo comma è soggetto alla condizione che il fondo di investimento alternativo master sia stabilito in uno Stato membro e sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato.

1 bis. Il gestore di fondi di investimento alternativi trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine in merito a ciascun fondo di investimento alternativo che intende commercializzare.

La notifica comprende i seguenti elementi:

a) una lettera di notifica, comprendente il programma delle operazioni che identificano il fondo di investimento alternativo che intende commercializzare e le informazioni sul luogo in cui il fondo è (...) stabilito;

b) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo di investimento alternativo;

b bis) l'identità del depositario;

c) una descrizione del fondo di investimento alternativo o ogni altra informazione messa a disposizione degli investitori;

d) l'indicazione dello Stato membro in cui intende commercializzare presso investitori professionali le azioni o le quote del fondo di investimento alternativo (...);

e) informazioni sulle modalità adottate per la commercializzazione del fondo di investimento alternativo e, laddove pertinente, le informazioni sulle modalità adottate per impedire la commercializzazione delle azioni o delle quote del (...) fondo presso gli investitori al dettaglio, anche qualora il gestore faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento per il fondo di investimento alternativo.

2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi la trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro in cui il fondo di investimento alternativo (...) è destinato ad essere commercializzato. Esse allegano l'attestazione che il gestore di fondi di investimento alternativi interessato ha ottenuto l'autorizzazione a gestire il fondo di investimento alternativo con quella particolare strategia di investimento.

3. Dopo la trasmissione della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi informano senza indugio della trasmissione il gestore di fondi di investimento alternativi. Quest'ultimo può cominciare a commercializzare il (...) fondo di investimento alternativo nello Stato membro ospitante del gestore a partire dalla data della notifica.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi informano inoltre le autorità competenti dello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo della notifica.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1, lettera e) sono soggette alla legislazione e alla vigilanza dello Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi.

5. Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica di cui al paragrafo 1 bis e l'attestazione di cui al paragrafo (...) 2 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali, salvo che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi non accettino la documentazione in un'altra lingua.

Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e l'archiviazione elettroniche dei documenti elencati al paragrafo 2 siano accettate dalle loro autorità competenti.

6. In caso di modifica rilevante di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il gestore di fondi di investimento alternativi ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di origine almeno un mese prima che la modifica venga attuata.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi informano tempestivamente della modifica le autorità competenti dello Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi.

7. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione che stabiliscono:

a) (...) un modello uniforme per la lettera di notifica;

b) (...) un modello uniforme per l'attestazione.

(...)

Articolo 34

Condizioni per la (...) gestione di fondi di investimento alternativi in (...) Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato possa (...) svolgere le attività per le quali è stato autorizzato in uno (...) Stato membro diverso dallo Stato membro di origine (...) tramite l'istituzione di una succursale o la libera prestazione di servizi (...).

2. Il gestore di fondi di investimento alternativi che intenda (...) svolgere per la prima volta le attività per le quali è stato autorizzato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine comunica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro in cui intende (...) operare;

- b) un programma delle operazioni in cui sono precisati in particolare le attività e i servizi di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 che intende svolgere ed è indicato il fondo alternativo che intende gestire.
3. Se il gestore di fondi di investimento alternativi intende stabilire una succursale, fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni seguenti:
- a) la struttura organizzativa della succursale;
- b) l'indirizzo nello Stato membro (...) ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi dove si possono ottenere i documenti;
- c) il nome delle persone responsabili della gestione della succursale.
4. Entro (...) un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 2, e laddove pertinente, al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi la trasmettono, insieme a un'attestazione nella quale dichiarano di aver autorizzato il gestore interessato a svolgere tali attività, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del gestore (...). Esse informano immediatamente della trasmissione il gestore.

Fatti salvi gli obblighi che lo Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi può imporre per l'autorizzazione del fondo di investimento alternativo interessato, il gestore può avviare la gestione del fondo o svolgere le altre attività per le quali è stato autorizzato ai sensi della presente direttiva tramite la libera prestazione di servizi (...) in detto Stato membro ospitante dopo che ha ricevuto notifica della trasmissione.

Una succursale può essere stabilita e iniziare l'attività al ricevimento di una comunicazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi o, in mancanza di tale comunicazione, due mesi dopo la data di trasmissione della comunicazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante del gestore.

5. Gli Stati membri ospitanti dei gestori di fondi di investimento alternativi non impongono obblighi supplementari al gestore interessato per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

6. In caso di modifica rilevante di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, e laddove pertinente, al paragrafo 3, il gestore di fondi di investimento alternativi ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di origine almeno un mese prima che la modifica venga attuata.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi informano della modifica le autorità competenti dello Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi.

Capo VII

Norme specifiche relative ai paesi terzi

Articolo 34bis

Condizioni per i gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti nell'Unione europea che gestiscono fondi non stabiliti né commercializzati negli Stati membri

1. Gli Stati membri possono consentire a un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato di gestire fondi di investimento alternativi che non sono stabiliti né commercializzati nell'Unione a condizione che:
 - a) il gestore soddisfi tutti gli obblighi stabiliti nella presente direttiva ad eccezione delle disposizioni degli articoli 17 e 19 e del capo VI rispetto a tali fondi; e (...)
 - b) esistano appropriati meccanismi di cooperazione, in linea con le norme internazionali, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore e l'autorità di vigilanza del paese terzo in cui il fondo è stabilito, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti del gestore di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva.
2. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure concernenti i meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.

(...)
3. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, il CESR elabora orientamenti per determinare le condizioni di applicazione delle misure adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Articolo 34 ter

Condizioni per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi stabiliti in un paese terzo gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi stabilito nell'Unione europea

1. Gli Stati membri possono consentire a un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato di commercializzare sul loro territorio presso investitori professionali le azioni o le quote di fondi di investimento alternativi che gestisce che sono stabiliti in un paese terzo, e di fondi di investimento alternativo feeder che non soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma a condizione che:
 - a) il gestore soddisfi tutti gli obblighi stabiliti nella presente direttiva ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 17. Egli assicura tuttavia che siano nominate una o più entità per esercitare le funzioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 1 bis. Il gestore non svolge tali funzioni. Egli fornisce alle autorità competenti informazioni sull'identità dei soggetti responsabili dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 1 bis;
 - b) esistano appropriati meccanismi di cooperazione, in linea con le norme internazionali, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore e l'autorità di vigilanza del paese terzo in cui il fondo stabilito, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti del gestore di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva.
2. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure di esecuzione concernenti i meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.

(...)

3. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, il CESR elabora orientamenti per determinare le condizioni di applicazione delle misure concernenti i meccanismi di cooperazione adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Articolo 35

Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri di fondi di investimento alternativi gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi stabilito in un paese terzo

Gli Stati membri possono consentire ai gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti in un paese terzo di commercializzare sul loro territorio presso investitori professionali le azioni o le quote di fondi di investimento alternativi che gestiscono a condizione che siano rispettate almeno le seguenti disposizioni:

- a) osservanza degli articoli 19, 20 e 21 e del capo V, sezione 2. Le autorità competenti e gli investitori dei fondi di investimento alternativi di cui ai suddetti articoli sono quelli degli Stati membri in cui i fondi di investimento alternativi sono commercializzati;
- b) esistenza di appropriati meccanismi di cooperazione, **ai fini della vigilanza sul rischio sistemico** e in linea con le norme internazionali, tra le autorità competenti dello Stato membro in cui il fondo è commercializzato e le autorità competenti del gestore, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva. (...).

La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure per specificare gli obblighi di cui alla lettera a) e i meccanismi di cooperazione di cui alla lettera b) al fine di concepire un quadro comune per agevolare l'istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, il CESR elabora orientamenti per determinare le condizioni di applicazione delle misure concernenti i meccanismi di cooperazione adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Articolo 36

Delega delle funzioni amministrative da parte del gestore di fondi di investimento alternativi ad un soggetto stabilito in un paese terzo

Soppresso

Articolo 37

Valutatore stabilito in un paese terzo

Soppresso

Articolo 38

Delega delle funzioni di depositario di fondi di investimento alternativi domiciliati in un paese terzo

Soppresso

Articolo 39

Autorizzazione dei gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti in paesi terzi

Soppresso

Capo VIII

Autorità competenti

SEZIONE 1 – DESIGNAZIONE, POTERI E MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 40

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni previste dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni.

(...)

Le autorità competenti sono autorità pubbliche.

Articolo 40 bis

Responsabilità delle autorità competenti negli Stati membri di origine e ospitante

1. La vigilanza prudenziale su un gestore di fondi di investimento alternativi spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore, indipendentemente dal fatto che il gestore svolga le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. La vigilanza sull'osservanza degli articoli 9 e 10 spetta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del gestore di fondi di investimento alternativi qualora quest'ultimo svolga le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) tramite una succursale nel territorio di tale Stato membro.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono disporre che i gestori di fondi di investimento alternativi che svolgono le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) nello Stato membro ospitante, avvalendosi o meno di una succursale, forniscano le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle disposizioni loro applicabili che rientrano nella competenza dello Stato membro ospitante.
Non possono tuttavia essere imposti obblighi più rigorosi di quelli che lo Stato membro in questione impone ai gestori autorizzati nello Stato membro stesso, per verificare l'osservanza delle medesime norme.
4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un gestore di fondi di investimento alternativi che svolge le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) nello Stato membro ospitante, avvalendosi o meno di una succursale, non ottempera a una delle disposizioni rientranti tra le loro competenze, esigono che il gestore in questione ponga termine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine.
5. Se il gestore di fondi di investimento alternativi in questione si rifiuta di fornire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni che rientrano tra le competenze di quest'ultimo, o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro di origine adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché il gestore fornisca le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 3 o ponga termine alla violazione. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

6. Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o perché tali misure risultano inadeguate ovvero non sono previste in detto Stato membro, il gestore di fondi di investimento alternativi continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 3 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 41 e 43, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, impedire al gestore di avviare nuove operazioni nel loro territorio. Ove la funzione svolta nello Stato membro ospitante consista nella gestione di fondi di investimento alternativi, lo Stato membro in questione può esigere che il gestore cessi di gestire tali fondi.

Articolo 41

Poteri delle autorità competenti

1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati nei modi seguenti:
 - a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - c) sotto la loro responsabilità con delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni;
 - d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2. Le autorità competenti hanno (...) i seguenti poteri (...):
- a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
 - b) chiedere informazioni a qualsiasi persona collegata alle attività del gestore di fondi di investimento alternativi o del fondo e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
 - c) eseguire ispezioni sul posto, con o senza preavviso;
 - d) richiedere le registrazioni (...) del traffico telefonico e del traffico dati esistente;
 - e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
 - f) richiedere il blocco o il sequestro dei beni;
 - g) richiedere la temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività professionale;
 - h) richiedere ai gestori di fondi di investimento alternativi o ai depositari autorizzati di fornire informazioni;
 - i) adottare ogni tipo di misura per assicurare che i gestori di fondi di investimento alternativi o i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva;
 - i bis) ordinare la sospensione dell'emissione, del riacquisto o del riscatto delle quote nell'interesse dei detentori di quote o del pubblico;
 - j) revocare l'autorizzazione concessa a un gestore di fondi di investimento alternativi o a un depositario;
 - k) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale;

l) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per adottare tutte le misure richieste per assicurare l'ordinato funzionamento dei mercati nei casi in cui l'attività di uno o più fondi di investimento alternativi nel mercato di uno strumento finanziario possa compromettere l'ordinato funzionamento di tale mercato.

Articolo 42

Poteri di vigilanza

Soppresso

Articolo 43

Sanzioni amministrative

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro esecuzione. Fatte salve le procedure per la revoca dell'autorizzazione o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati membri assicurano, conformemente al diritto nazionale, che possano essere adottate misure amministrative o irrogate sanzioni amministrative appropriate a carico delle persone responsabili nel caso in cui le disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva non siano rispettate. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri stabiliscono che le autorità competenti possono divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo che tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, ledere gli interessi degli investitori o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 44

Diritto di ricorso

1. Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure adottate in esecuzione della presente direttiva e la comunicano ai richiedenti.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni che attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai sensi della presente direttiva siano debitamente motivate (...) e siano soggette a ricorso giurisdizionale.

Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche nei casi in cui, in relazione ad una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste, non venga adottata una decisione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

SEZIONE 2

C COOPERAZIONE TRA DIVERSE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 45

Obbligo di cooperazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri, incluse le autorità competenti del fondo di investimento alternativo e dei depositari, cooperano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva o per l'esercizio dei loro poteri ai sensi della presente direttiva o della legislazione nazionale.
 2. Gli Stati membri facilitano la cooperazione prevista nella presente sezione.
 3. Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.
 4. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano immediatamente le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.
- 4 bis. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi da gestori di fondi investimento alternativi non sottoposti alla vigilanza di tali autorità competenti nel territorio di un altro Stato membro, lo notificano alle autorità competenti dell'altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Queste ultime adottano misure appropriate e comunicano alle autorità competenti di notifica il risultato dell'intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di notifica.

4 ter. Le autorità competenti possono richiamare l'attenzione del CESR sul fatto che è stata respinta una richiesta di scambio di informazioni o che non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole conformemente al paragrafo 4.

5. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione in materia di procedure di scambio di informazioni tra autorità competenti.

Articolo 46

Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell'attività dei gestori di fondi di investimento alternativi

1. Le autorità competenti responsabili del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente direttiva comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri, includere le autorità competenti del fondo di investimento alternativo e dei depositari, le informazioni pertinenti per la sorveglianza e l'intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli gestori o dei gestori collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull'ordinato funzionamento dei mercati sui quali i gestori operano. Viene anche informato il (...) CERS il quale inoltra tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento .../.../CE, le autorità competenti per i gestori di fondi di investimento alternativi comunicano (...) al (...) CERS informazioni aggregate sulle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi sotto la loro responsabilità.
3. La Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 48 bis e alle condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater, misure (...) per specificare (...) il contenuto (...) delle informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione per specificare le modalità e la frequenza delle informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1.
(...)

Articolo 47

Cooperazione nelle attività di vigilanza

1. Le autorità competenti di uno Stato membro, incluse le autorità competenti del fondo di investimento alternativo e dei depositari, possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica sul posto o un'indagine nel territorio di quest'ultimo nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva.

Se le autorità competenti ricevono una richiesta che riguardi una verifica sul posto o un'indagine, procedono secondo uno dei seguenti modi:

- a) effettuano la verifica o l'indagine direttamente;
- b) autorizzano l'autorità richiedente a effettuare la verifica o l'indagine;
- c) autorizzano revisori dei conti o esperti a effettuare la verifica o l'indagine.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti dello Stato membro che ha chiesto la cooperazione possono chiedere che membri del loro personale assistano il personale che effettua la verifica o l'indagine. La verifica o l'indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la verifica o l'indagine possono chiedere che membri del loro personale assistano il personale che effettua la verifica o l'indagine.

3. Le autorità competenti possono rifiutare di comunicarsi le informazioni o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell'effettuazione di un'indagine o di una verifica sul posto soltanto qualora:
- a) l'indagine, la verifica sul posto o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
 - b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;
 - c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro interessato per gli stessi atti.

Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata conformemente al primo comma, motivandola.

3 bis. Le autorità competenti possono richiamare all'attenzione del CESR su situazioni in cui:

- a) la richiesta di effettuare un'indagine o una verifica sul posto di cui al paragrafo 1 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; oppure
- b) la richiesta di autorizzare i propri funzionari ad accompagnare il personale delle autorità competenti dell'altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure (...) in materia di procedure di verifica sul posto e di indagini.
(...)

Articolo 48

Mediazione

1. Il (...) CESR (...) stabilisce un meccanismo di mediazione.

2. In caso di disaccordo tra autorità competenti sulla valutazione, l'azione o l'omissione da parte di una delle autorità competenti interessate nel quadro della presente direttiva, le autorità competenti riferiscono il caso al (...) CESR, in seno al quale si svolgeranno discussioni per giungere ad una soluzione rapida ed effettiva. Le autorità competenti prendano nella dovuta considerazione il parere del CESR.

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1. I poteri per adottare gli atti delegati di cui agli articoli 2 ter paragrafo 5, 3 paragrafo 3, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 3, 11 paragrafo 5, 12 paragrafo 3, 13, 15 paragrafo 2, 16 paragrafo 4, 17 paragrafo 10, 18 paragrafo 4, 19 paragrafo 4, 20 paragrafo 4, 21 paragrafo 6, 25 paragrafo 3 ter, 34 bis paragrafo 2, 35 e 46 paragrafo 3 sono conferiti alla Commissione per un periodo di 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine di ciascun periodo di 4 anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 48 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 48 ter e 48 quater.

Articolo 48 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui agli articoli 2 ter paragrafo 5, 3 paragrafo 3, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 3, 11 paragrafo 5, 12 paragrafo 3, 13, 15 paragrafo 2, 16 paragrafo 4, 17 paragrafo 10, 18 paragrafo 4, 19 paragrafo 4, 20 paragrafo 4, 21 paragrafo 6, 25 paragrafo 3 ter, 34 bis paragrafo 2, 35 e 46 paragrafo 3 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro legislatore e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione e prende effetto immediatamente o in una data ulteriore ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 48 quater
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi all'atto delegato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica.
2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della decisione di non opporsi, l'atto delegato entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.

Articolo 49

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari²⁶.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(...)

Articolo 49 bis

Comunicazione di informazioni sulle deroghe

Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o opzione di cui all'articolo 2 ter, all'articolo 4 bis, paragrafo 3, all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, lettera c) e secondo comma, all'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 51, paragrafo 4 della presente direttiva, ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile.

²⁶ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

Articolo 50

Riesame

Prima di (...) tre anni da (...) [...^(*)] la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, riesamina l'applicazione e l'ambito di applicazione della presente direttiva. Riguardo all'articolo 51, paragrafo 4, il riesame dovrebbe essere effettuato due anni dopo la data di attuazione.

La Commissione riesamina la pertinente legislazione sugli investitori istituzionali entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di valutare se sia necessario imporre obblighi più rigorosi e maggiore trasparenza agli investitori istituzionali che investono in fondi di investimento alternativi il cui gestore è stabilito al di fuori dell'Unione europea.

Tale riesame tiene anche conto degli sviluppi a livello internazionale e delle discussioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio insieme con le opportune proposte.

Articolo 51

Disposizione transitoria

1. I gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti nell'Unione e operanti (...) nell'Unione prima (...) di [...^(*)] adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e presentano domanda di autorizzazione entro un anno (...) da tale data.
2. Nella misura in cui gestiscono fondi di investimento alternativi di tipo chiuso prima di [...^(*)], i gestori di fondi di investimento alternativi che non effettuano investimenti supplementari dopo [...^(*)] possono comunque continuare a gestire tali fondi senza l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva fino a [...^(*)].

^(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

^(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

^(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

^(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

^(*) 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

- 2 bis. I gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti ad di fuori dell'Unione che commercializzano fondi di investimento alternativi nell'Unione prima di [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno da tale data.
- 2 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 34 bis, paragrafo 1, lettera b, l'articolo 34 ter, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 35, lettera b) fino a 36 mesi da [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].
3. Gli articoli da 31 a 33 della presente direttiva non si applicano alla commercializzazione di azioni o quote di fondi di investimento alternativi oggetto di un'offerta pubblica in corso nel quadro di un prospetto elaborato e pubblicato in conformità della direttiva 2003/71/CE prima di [...^(*)] finché detto prospetto è valido.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del fondo di investimento alternativo o, qualora il fondo non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore dei fondi di investimento alternativi possono consentire che i soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) stabiliti in un altro Stato membro siano nominati depositari fino a quattro anni dopo la data di attuazione.

Articolo 51 bis¹

Modifica della direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive, 73/239/CEE, 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE, 2002/83/CE e .../.../CE [sui gestori di fondi di investimento alternativi];".

^(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
¹ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

2. All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE, 2002/83/CE e .../.../CE [sui gestori di fondi di investimento alternativi] nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva."

Articolo 52

Modifica della direttiva 2004/39/CE

Soppresso.

Articolo 53

Modifica della direttiva 2009/65/CE¹

La direttiva 2009/65/CE è modificata come segue:

1. Alla fine dell'articolo 7, paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

"Ai fini della lettera a) del primo comma gli Stati membri possono dispensare una società di gestione che è anche un gestore di fondi di investimento alternativi definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/39/CE e 2009/65/CE, e che non raggiunge la soglia di 500 milioni di EUR di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a) di tale direttiva, dall'obbligo di calcolare nell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) i fondi di investimento alternativi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, primo comma della direttiva [...] gestiti dalla società di gestione."

¹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

2. Viene inserito il seguente nuovo articolo 50 bis:

"Per assicurare l'uniformità transettoriale ed eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che assemblano prestiti in titoli negoziabili e in altri strumenti finanziari (emittenti) e gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari, la Commissione adotta mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 112 bis e alle condizioni di cui agli articoli 112 ter e 112 quater, misure (...) che stabiliscono requisiti nei seguenti ambiti:

- a) requisiti che l'emittente deve rispettare perché l'OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1° gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che l'emittente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5 per cento;
- b) requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in questi titoli o altri strumenti finanziari.

(...)

3. Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 112 bis
Esercizio della delega

1. I poteri per adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 bis sono conferiti alla Commissione per un periodo di 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine di ciascun periodo di 4 anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 ter.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 112 ter e 112 quater."

Articolo 112 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 50 bis può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro legislatore e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione e prende effetto immediatamente o in una data ulteriore ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 112 quater
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi all'atto delegato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica.

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della decisione di non opporsi, l'atto delegato entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato."

Articolo 54

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [...^(*)].
(...)

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

^(*) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 55
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 56
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Funzioni che un gestore di fondi di investimento alternativi può svolgere nel corso della gestione di un fondo di investimento alternativo

1. Gestione degli investimenti:

a) gestione di portafogli;

b) gestione dei rischi.

2. Amministrazione:

a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;

b) servizio di informazione per i clienti;

c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);

d) verifica dell'osservanza della normativa applicabile;

e) tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni;

f) distribuzione dei proventi;

g) emissione e riscatto delle quote/azioni;

h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati);

i) tenuta dei libri.

3. Commercializzazione

ALLEGATO II

POLITICHE RETRIBUTIVE

1. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale, compresi gli alti dirigenti, le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio o sui profili di rischio dei fondi di investimento alternativi che gestiscono, i gestori di fondi di investimento alternativi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni e alla dimensione dei fondi di investimento alternativi che gestiscono, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:
- a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, il regolamento del fondo o i documenti costitutivi del fondo di investimento alternativo che gestiscono;
 - b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del gestore di fondi di investimento alternativi e del fondo di investimento alternativo che gestisce o degli investitori di detto fondo e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;
 - c) l'organo di direzione, nella funzione di sorveglianza del gestore di fondi di investimento alternativi, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;
 - d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive adottate dall'organo di direzione nella funzione di sorveglianza;
 - e) i membri del personale coinvolti nella gestione dei rischi sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti alla loro vigilanza;

- f) quando la retribuzione è legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale o del fondo di investimento alternativo interessato e dei risultati generali del gestore di fondi di investimento alternativi e, nella valutazione dei risultati individuali, vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;
- g) la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita del fondo di investimento alternativo gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su un periodo che tenga conto della politica dei riscatti del fondo di investimento alternativo che gestisce e dei relativi rischi di investimento;
- h) garanzie in termini di componente variabile della retribuzione sono eccezionali e accordate unicamente nel contesto dell'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;
- i) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
- j) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l'insufficienza;
- k) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili delle retribuzioni individuali o collettive, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri;

- l) una parte sostanziale, pari ad almeno il 40%, della componente variabile della retribuzione è dilazionata su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica dei riscatti del fondo di investimento alternativo interessato ed è correttamente commensurata al tipo di rischi del fondo di investimento alternativo in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base prorata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è dilazionato;
- m) la remunerazione variabile, compresa la parte dilazionata, è corrisposta o matura solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del gestore di fondi di investimento alternativi nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, del fondo di investimento alternativo e della persona interessati; la componente variabile complessiva della retribuzione è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati finanziari del gestore di fondi di investimento alternativi o del fondo di investimento alternativo siano modesti o negativi;
- n) i membri del personale sono tenuti ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e la responsabilità al fine di ridurre gli effetti di allineamento al rischio legati alle loro modalità di retribuzione.

2. I principi di cui al punto 1 si applicano alla retribuzione di qualsiasi tipo versata dai gestori di fondi di investimento alternativi, agli importi versati direttamente dallo stesso fondo di investimento alternativo o ai trasferimenti di azioni o quote del fondo di investimento alternativo effettuati a favore delle categorie di personale, compresi gli alti dirigenti, le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio o sui profili di rischio dei fondi di investimento alternativi che gestiscono.

Detti principi non si applicano tuttavia alle restituzioni effettuate in connessione con la liquidazione dei fondi o quando agli investitori sono stati rimborsati gli importi investiti nei fondi. (...) (...)

3. I gestori di fondi di investimento alternativi che sono significativi per dimensioni o dimensione dei fondi di investimento alternativi che gestiscono, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscono un comitato retribuzioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio. Il comitato retribuzioni è responsabile per la preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dei gestori di fondi di investimento alternativi o dei fondi di investimento alternativi interessati, che devono essere adottate dall'organo di direzione nella funzione di sorveglianza. Il comitato retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di direzione che non esercita funzioni direttive presso il gestore di fondi di investimento alternativi in questione.

All.: